SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 agosto 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 luglio 2017.

Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio 2017 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi del quale i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, cessano di avere applicazione a decorrere dall'anno 2017, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2017, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2016;

Visto l'art. 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 484, della legge n. 232 del 2016 e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 della citata legge n. 232 del 2016, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 470, della citata legge n. 232 del 2016, ai sensi del quale ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del citato art. 1 della legge n. 232 del 2016;

Visto il comma 466 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;

Visto il comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che ai fini della determinazione del predetto saldo di riferimento prevede che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 475, della citata legge n. 232 del 2016 che disciplina, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, le sanzioni da applicare agli enti inadempienti;

Visto l'art. 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016, che disciplina le sanzioni da applicare nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, sia inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo;

Visto l'art. 1, comma 479 lettera *a)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 con riferimento ai risultati dell'anno precedente, e a condizione del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione dei risultati del pareggio di bilancio, alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera *b)*, per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio;

Visto l'art. 1, comma 479 lettera *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 con riferimento ai risultati dell'anno precedente, e a condizione del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione di tali risultati, per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge
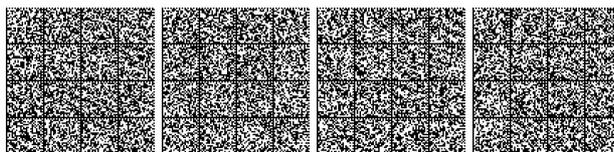
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;

Visto l'art. 1, comma 483, della citata legge n. 232 del 2016, il quale prevede che per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché per le Province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 del medesimo art. 1 e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato;

Visto l'art. 1, comma 509, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che la Regione siciliana garantisce un saldo positivo non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno 2017 e un saldo non negativo a decorrere dall'anno 2018, calcolato secondo le modalità di cui al comma 466. In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui ai commi 475 e 476;

Visto l'art. 1, commi dal 495 al 500 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, prevedono l'assegnazione di spazi finanziari a favore delle regioni per 500 milioni nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012;

Considerato, in particolare il comma 495-*bis* della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che, per l'anno 2017, ha ripartito gli spazi finanziari di cui al predetto comma 495 tra le regioni a statuto ordinario per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi, la cui realizzazione è certificata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475;

Visto l'art. 1, comma 502, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che fermo restando quanto disposto dall'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il patto di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030;

Visto, il comma 140-*bis* della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale prevede che le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno 2017, la cui realizzazione è oggetto di comunicazione entro il 31 marzo 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione nella tabella 4, qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476;

Visto l'art. 10, commi da 3 a 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevedono la possibilità di effettuare investimenti finanziati da operazioni di indebitamento e dall'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei patti di solidarietà nazionali, disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017 n. 21, emanato in attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalità di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo;

Vista l'intesa sancita nella seduta del 23 febbraio 2017 con la quale le Regioni, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2017 si sono impegnate a conseguire un risultato positivo dei saldi di competenza finanziaria di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi indicati nelle tabelle n. 1 e 2 allegate all'intesa;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 469 e 470, della legge n. 232 del 2016, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti delle regioni e delle province autonome relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 484, delle legge n. 232, per acquisire informazioni utili per la finanza pubblica, e per la verifica del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra le entrate finali e le spese finali, definito ai sensi dell'art. 1, comma 466, della citata legge n. 232 del 2016;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta del 6 luglio 2017 ha espresso parere favorevole, condizionato alle seguenti richieste:

a) che gli spazi finanziari assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016 sono 500 milioni e che il profilo temporale previsto per gli investimenti nuovi e aggiuntivi dal comma 495-*bis* della citata legge n. 232 del 2016, si intende come un profilo minimo di spesa per anno. Pertanto le sanzioni di cui al comma 475 si applicano in caso del mancato raggiungimento di tale obiettivo;

b) che gli effetti finanziari derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile non rilevino ai fini dei vincoli finanziari attraverso il meccanismo del «saldo mobile».

Considerato che la richiesta di cui alla precedente lettera *a)* è stata accolta, mentre quella di cui alla lettera *b)* richiede un intervento legislativo;

Decreta:

Articolo unico

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 503, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.

2. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico - finanziaria, ove previsto, relativa al rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato B al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

3. In attuazione dell'art. 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - gli elementi informativi riguardanti l'attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017 n. 21, recante criteri e modalità di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall'allegato C al presente decreto.

4. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2017

Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO *A*

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 508, della legge n. 232 del 2016, tenendo conto degli obiettivi previsti dall'intesa sancita nella riunione della Conferenza Stato Regioni del 23 febbraio 2017.

A. Istruzioni generali.

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.

Per il monitoraggio del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono il modello n. 1SF/17 riferito al 30 giugno 2017, al 30 settembre 2017 e al 31 dicembre 2017, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del pareggio di bilancio.

Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo semestre, il primo invio di informazioni inerenti al monitoraggio del saldo, avrà luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio.

A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso.

Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web dedicata al patto di stabilità interno e al pareggio 2016, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio 2017 sino a quando la regione o la provincia autonoma non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

L'applicazione web consente agli enti di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale, per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio.

Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti:

dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;

supporti operativi: le modalità di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Pareggio del sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio sotto la dicitura «Regole per il sito pareggio di bilancio».

A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto.

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza per Pareggio di bilancio - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8,00 alle 18,00, con l'interruzione di un'ora tra 13,00 e le 14,00;

pareggiobilancio@mef.gov.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa.

B. Istruzioni per la compilazione dei prospetti.

B.1. Istruzioni generali.

Per il monitoraggio 2017 del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali previsto dall'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, è stato predisposto il modello n. 1SF/17, articolato in tre colonne denominate:

a) «Previsioni di competenza 2017», riguardante i dati previsionali di competenza finanziaria della prima annualità del bilancio di previsione 2017-2019, aggiornati alla data cui il monitoraggio si riferisce (30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2017);

b) «Accertamenti/impegni a tutto il ... trim. 2017», riguardante i risultati di competenza finanziaria, ovvero gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio 2017, salvo le voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato, che indicano gli stanziamenti definitivi alla data cui il monitoraggio si riferisce;

c) «Cassa a tutto il 2017 (facoltativo), riguardante i risultati di cassa, ovvero gli incassi e i pagamenti effettuati nel 2017, da compilare solo con riferimento ai dati al 31 dicembre 2017, al fine di verificare l'applicazione della premialità prevista dall'art. 1, comma 479, lettera *a)*, della legge n. 232 del 2016. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso del 2017 per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio per le anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.

Le voci riguardanti la seconda colonna «Accertamenti/impegni a tutto il ... trim. 2017» sono compilate indicando per ciascuna voce di entrata o di spesa, con l'esclusione di quelle riguardanti i fondi e gli spazi finanziari, gli accertamenti o gli impegni a tutto il trimestre di riferimento, seguendo le seguenti regole:

gli importi indicano i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2017; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2017, ecc.). Il sistema effettua un controllo di cumulabilità dei prospetti concernenti il monitoraggio, che prevede un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati. Nel caso in cui gli accertamenti o gli impegni di un trimestre risultassero inferiori a quelli del trimestre precedente a seguito di un errore materiale, è necessario procedere ad una rettifica dei dati inseriti nel trimestre precedente;

gli importi possono riguardare dati provvisori, anche se le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di competenza finanziaria tra entrate e spese finali, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi. Tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che è consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi;

gli importi delle voci H1, I1 e L1 indicano il totale degli impegni registrati, rispettivamente, nel titolo 1, nel titolo 2 e nel titolo 3 della spesa. Nella prima colonna del prospetto, tali voci sono valorizzate al netto del fondo pluriennale vincolato, mentre nella seconda colonna le stesse corrispondono all'ammontare degli impegni registrati per ciascun titolo di spesa (che già non comprende il fondo pluriennale vincolato).

La prima sezione del prospetto riguarda il fondo pluriennale di entrata, articolato nelle seguenti voci:

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti;

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito;

A3) Fondo pluriennale vincolate per partite finanziarie;

A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2016.

Le prime tre voci sono compilate sia con riferimento alla prima che alla seconda colonna, mentre non è valorizzabile la terza colonna riguardante la cassa. Nelle prime due colonne è indicato il medesimo importo, pari agli stanziamenti aggiornati riguardanti l'annualità 2017, iscritti in entrata del bilancio di previsione 2017 - 2019, salvo la voce riguardante il «Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito», che è compilata al netto delle quote finanziate da debito. Analoghe indicazioni valgono con riferimento alle voci I6, I8 e I11.

La voce A4) è valorizzata solo con riferimento alla seconda colonna, per indicare l'importo degli impegni cancellati dalle scritture contabili dopo l'approvazione del rendiconto 2016, quando non è più possibile adeguare i risultati del rendiconto 2016 alle operazioni poste in essere nel 2017, riguardanti la formazione del fondo pluriennale di spesa 2016. La valorizzazione di tale voce consente di dare corretta applicazione all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, il quale prevede che ai fini della determinazione del saldo finanziario tra entrate e spese finali non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Le sezioni successive del modello riguardano:

i titoli di entrata 1, 2, 3, 4 e 5 previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che rappresentano, le entrate finali di bilancio;

gli spazi finanziari acquisiti, i cui importi sono valorizzati in automatico dall'applicativo del pareggio, sulla base dei dati presenti nel modello 5OB/17 che riepiloga gli spazi acquisiti dalle regioni e dalle province autonome, in attuazione della legge, delle Intese regionali e dei Patti di solidarietà nazionali;

le spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica, costituite dal titolo 1 della spesa, compreso il fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, rappresentato in una voce distinta, sia a preventivo che a consuntivo. Le voci della sezione riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, il fondo contenzioso destinato a confluire nel risultato di amministrazione e gli altri accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione destinati a confluire nel risultato di amministrazione, sono valorizzate solo con riferimento alla prima colonna del prospetto, al fine di consentire la verifica del rispetto dell'obiettivo a preventivo al netto di tali stanziamenti che, non potendo essere impegnati e pagati, non concorrono alla determinazione del saldo a consuntivo. Per i fondi di parte corrente accantonati ai sensi dell'art. 1, comma 468-*bis* della legge n. 232 del 2016 è prevista la voce H5) «Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)»;

le spese in conto capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica costituite dal titolo secondo della spesa al netto della quota del fondo pluriennale finanziata da debito. Al fine di determinare tale importo, nella prima colonna del prospetto è richiesta l'indicazione separata delle voci concernenti:

le spese in conto capitale al netto dell'ammontare complessivo del fondo pluriennale vincolato;

il fondo pluriennale vincolato al netto delle quote finanziate da debito.

Nella prima colonna del prospetto, dalla somma di tali due voci sono sottratti il fondo crediti di dubbia esigibilità in conto capitale e gli altri accantonamenti in conto capitale stanziati nel bilancio di previsione destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Per i fondi in conto capitale accantonati ai sensi dell'art. 1, comma 468-*bis* della legge n. 232 del 2016 è prevista la voce I4) «Altri accantonamenti in c/capitale (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)». Nella seconda colonna del prospetto, la somma delle prime due voci della sezione indica l'ammontare delle spese in conto capitale valido ai fini dei saldi di finanza pubblica. Nella terza colonna del prospetto le spese in conto capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica sono costituite solo dalla prima voce della sezione.

Al fine di consentire la verifica del pieno utilizzo degli spazi finanziari acquisiti per realizzare investimenti, nella seconda parte della sezione dedicata alle spese in conto capitale è necessario indicare le spese effettuate a valere di ciascuna tipologia degli spazi acquisiti. Al riguardo, si precisa che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere riferiti ad impegni esigibili nell'anno di riferimento, nonché al Fondo pluriennale di spesa effettivamente costituito nell'esercizio, mentre gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per impegni esigibili nell'anno di riferimento. Nella prima colonna sono valorizzati gli stanziamenti di spesa, indicando distintamente le quote destinate ad essere impegnate, e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato non finanziato da debito. Nella seconda colonna sono indicati gli impegni esigibili registrati nell'esercizio 2017 e il fondo pluriennale effettivamente costituito nell'esercizio non finanziato da debito. Nella terza colonna sono indicati i pagamenti effettuati nel 2017 (solo quelli effettuati a valere degli impegni registrati a valere degli spazi acquisiti);
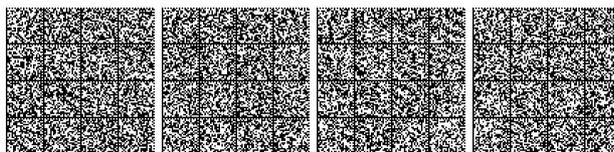
le spese per incremento di attività finanziarie, costituite dal titolo 3 della spesa, compreso il fondo pluriennale vincolato di spesa per attività finanziarie, rappresentato in una voce distinta da quella riguardante le spese, sia a preventivo che a consuntivo;

gli spazi finanziari ceduti ad altri enti nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, i cui importi sono valorizzati in automatico dall'applicativo del pareggio in considerazione delle informazioni risultanti dal modello 5OB 17;

solo ai fini della terza colonna, riguardante i dati di cassa (facoltativa), il saldo tra l'anticipazione erogata dalla Tesoreria dello Stato per il finanziamento della sanità e le regolazioni contabili effettuate nell'esercizio per i relativi rimborsi;

gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati, inseriti in automatico dall'applicativo del pareggio, come differenza tra le voci riguardanti gli spazi acquisiti e quelle relative agli investimenti effettuati a valere degli spazi.

Le voci di spesa H2, I2 e L2, riguardanti rispettivamente il «Fondo pluriennale vincolato di parte corrente», il «Fondo pluriennale vincolato in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito» e il «Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie», sono compilate indicando, sia nella colonna «previsioni», che in quella «accertamenti/impegni», il medesimo importo, pari rispettivamente al totale delle previsioni aggiornate del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, al totale delle previsioni aggiornate del Fondo pluriennale vincolato in c/capitale, e al totale dell'eventuale Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie stanziati nella spesa del bilancio di previsione 2017-2019 per l'esercizio 2017.

La voce O «Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica» è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, incrementata del fondo pluriennale di entrata e degli spazi finanziari acquisiti se effettivamente utilizzati per gli investimenti, al netto degli spazi finanziari ceduti ad altre amministrazioni pubbliche. Con riferimento alla colonna facoltativa riguardante i risultati di cassa, il saldo è determinato facendo riferimento anche alla voce J.

Al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica è necessario confrontare il saldo conseguito con l'obiettivo cui l'ente è tenuto (la voce *P)*, determinato in considerazione degli eventuali obblighi di conseguire un saldo positivo previsti:

1) dal comma 509 dell'art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un importo non inferiore a € 577.512.000 per l'anno 2017, per della Regione siciliana;

2) dal comma 458 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari alle risorse residue al 31 dicembre 2016 sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 della medesima legge e inerenti al contributo ivi disciplinato, trasferite al bilancio della regione Piemonte;

3) dall'intesa del 23 febbraio 2017, per gli importi previsti nelle tabelle n. 1 e n. 2, per le Regioni a statuto ordinario;

4) dal comma 140-*bis* della legge n. 232 del 2016, per un importo pari agli investimenti previsti dal predetto comma se non realizzati alla data del 31 dicembre 2017, da parte delle Regioni a statuto ordinario. In particolare, se dal monitoraggio al 31 dicembre 2017, gli investimenti previsti dal predetto comma 140-*bis* non sono stati realizzati, il saldo positivo (la voce *P)* è incrementato dell'importo degli investimenti non realizzati.

L'obiettivo degli enti che non hanno l'obbligo di conseguire un saldo positivo è pari a 0, cui eventualmente si aggiungono gli spazi finanziari attribuiti dalla legge o acquisiti e ceduti in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà.

L'obiettivo del saldo di cassa previsto dall'articolo dell'art. 1, comma 479, lettera *a)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (facoltativo) è sempre pari a 0.

L'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 è conseguito se, nella seconda colonna del modello, la differenza il saldo di cui alla lettera *O)* e l'obiettivo di cui alla lettera *P)* è pari a 0 o positiva.

Il pareggio di bilancio in termini di cassa di cui all'art. 1, comma 479, lettera *a)*, della legge n. 232 del 2016 è conseguito se nella terza colonna del modello, la differenza il saldo di cui alla lettera *O)* e l'obiettivo di cui alla lettera *P)* è pari a 0 o positiva.

La verifica del rispetto a consuntivo del saldo e degli obiettivi sopra evidenziati è effettuata con riguardo ai dati riferiti all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello di monitoraggio del IV° trimestre. Pertanto l'invio dei modelli di monitoraggio per il secondo e terzo trimestre, che riportino un saldo finale negativo non rappresenta necessariamente un indicatore del mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio a consuntivo.

ALLEGATO *B*

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

A. Certificazione dei risultati 2017.

Per la verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2017 le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano certificano i propri risultati per l'anno 2017 attraverso il modello n. 2C/17.

Le informazioni del modello n. 2C/17 della certificazione sono quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2017 trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio, all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it

È prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello 2C/17 per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, già compilato con le informazioni del prospetto di monitoraggio relativo al IV trimestre 2017.

Il prospetto della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo 2017 è inviato, entro il 31 marzo 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici.

In prossimità del termine del 31 marzo 2018 previsto per la certificazione dei risultati del 2017, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano aggiornano i dati inseriti alla fine di gennaio, per tenere conto dell'attività di riaccertamento ordinario posta in essere fino a tale data.

L'obiettivo 2017 è stato conseguito se la voce Q del prospetto, riguardante la differenza tra il saldo di competenza finanziaria realizzato nel 2017 tra entrate e spese finali e l'obiettivo previsto per il 2017 è pari a 0 o positivo.

Per gli enti che hanno conseguito l'obiettivo 2017, in attuazione dell'art. 1, comma 479 lettera *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il prospetto della certificazione attesta se sono stati lasciati spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio 2017, condizione che, unitamente al rispetto del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione del pareggio 2017, consente di innalzare nell'esercizio 2018 la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28.

Per gli enti che, in occasione del monitoraggio del quarto trimestre 2017, hanno compilato la colonna riguardante i dati di cassa (facoltativi), il prospetto della certificazione consente di certificare anche il conseguimento del saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali previsto dall'articolo dell'art. 1, comma 479 lettera *a)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Per gli enti che non hanno conseguito l'obiettivo 2017, in attuazione dell'art. 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016, il prospetto della certificazione attesta se il mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, è inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, per cui sono applicabili le sanzioni ridotte previste dal medesimo comma 476.

Inoltre, il prospetto certifica l'utilizzo degli spazi finanziari per investimenti attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito. In considerazione del differente regime sanzionatorio previsto per le differenti modalità di acquisizione degli spazi, il prospetto della certificazione attesta distintamente:

a) il pieno utilizzo degli spazi previsti dai commi 495 e 495-*bis*, L 232/2016 per la realizzazione di investimenti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2017 da parte delle Regioni a statuto ordinario, pari a 175 milioni. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 475;

b) il mancato pieno utilizzo degli spazi di cui al comma 502, L 232/2016, pari a 70 milioni da parte di ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

c) il mancato pieno utilizzo degli spazi acquisiti attraverso le intese regionali o i patti nazionali, che non consente di beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio 2018.

Un ente ha interamente utilizzato gli spazi finanziari acquisti se ha realizzato gli investimenti per un importo pari a quello degli spazi finanziari acquisiti (le voci N del prospetto 1SF/17 presentano un valore pari a 0).
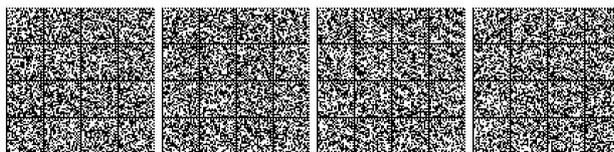
Infine, il prospetto della certificazione attesta la realizzazione di investimenti nuovi e aggiuntivi, in attuazione dell'art. 140-*bis* della legge n. 232 del 2016.

Alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, e alle Province autonome di Trento e i Bolzano, per le quali resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato, non si applicano le sanzioni e i premi previsti dall'art. 1, commi 475 e 479 della legge n. 232 del 2016.

L'art. 1, comma 470, della legge di stabilità 2017 ha disposto l'invio telematico della certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale». Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'amministrazione digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'amministrazione digitale, rubricato «Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.

La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera *b)*, 35, comma 2, 36, comma 2, e 71».

Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere al portale dedicato al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2017 che prospetterà, in sola visualizzazione, il modello 2C/17 contenente le risultanze del monitoraggio del quarto trimestre del proprio ente.

Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria.

A tal fine, occorre utilizzare la funzione «Certificazione digitale» per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto «Scarica Documento»; una volta scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi è necessario accedere nuovamente alla funzione «Certificazione digitale» ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto «Carica Documento Firmato»; il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra i quali la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.

Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del saldo di bilancio al 31 dicembre 2017, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2018 mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del «Monitoraggio».

Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio Documento» presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.

Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell'applicativo disponibile sul sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it

Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@mef.gov.it».

Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 473, della legge di stabilità 2017 è tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, ma non oltre il 30 settembre 2018 i dati del monitoraggio del quarto trimestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate.

Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del pareggio di bilancio.

ALLEGATO *C*

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità e i prospetti, necessari per acquisire elementi informativi utili per la gestione dei patti di solidarietà delle Regioni e delle Province autonome di Trento di Bolzano.

A. I patti di solidarietà.

I patti di solidarietà sono strumenti di redistribuzione degli spazi finanziari sul territorio, regionale e nazionale, diretti a consentire il pieno utilizzo degli spazi finanziari disponibili all'interno del sistema degli enti territoriali e favorire un rilancio degli investimenti sul territorio.

Sono istituiti dall'art. 10 della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge n. 164 del 2016, il quale prevede la possibilità di effettuare:

a) operazioni di indebitamento e di utilizzo degli avanzi pregressi per operazioni di investimento, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa;

b) gli investimenti che non sono stati autorizzati dalle intese regionali, sulla base dei patti di solidarietà nazionale, assicurando, comunque, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali.

Resta ferma la possibilità di effettuare investimenti, attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo, in quanto le intese regionali ed i patti di solidarietà nazionale intervengono, ad integrazione degli spazi finanziari già disponibili per ciascun ente territoriale ed esclusivamente qualora questi ultimi non siano sufficienti.

I criteri e le modalità di attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 59 dell'11 marzo 2017, le cui disposizioni si applicano anche alle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica.

Nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale, la legge di bilancio 2017 ha assegnato spazi finanziari a favore delle regioni e delle province autonome, per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi (patto nazionale verticale):

a) alle regioni, per gli anni 2017, 2018 e 2019, nel limite complessivo di 500 milioni annui per effettuare spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito (art. 1, commi 495 e 495-*bis* della legge n. 232 del 2016);

b) alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2017-2030, nel limite complessivo di 70 milioni nell'anno 2017 e di 50 milioni di euro annui negli anni dal 2018 al 2030 per ciascuna provincia (art. 1, comma 502, della legge n. 232 del 2016).

Per l'anno 2017 l'Intesa sancita nella Conferenza Stato-regioni del 23 febbraio 2017 ha ripartito gli spazi disponibili assegnati dal predetto comma 495 (500 milioni di euro) tra le regioni a statuto ordinario prevedendo che, al 31 luglio di ciascun anno ciascuna regione adotti gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni dal 2017 al 2021 per la quota di rispettivamente competenza riguardanti investimenti nuovi e aggiuntivi. Gli investimenti sono nuovi o aggiuntivi se è rispettata una delle due seguenti condizioni:

a) le regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017 - 2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza;

b) gli investimenti 2017 devono essere superiori, per la quota di rispettiva competenza, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

L'intesa, recepita dall'art. 33 del decreto-legge n. 50 del 2017, prevede che nel 2017 le regioni a statuto ordinario realizzano investimenti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2017 per un importo pari a 175 milioni e che, in caso di mancata o parziale realizzazione di tali investimenti, si applica-

no le sanzioni di cui al comma 475, mentre la restante quota degli spazi finanziari assegnati alle Regioni a statuto ordinario nel 2017 dai predetti commi 495 e 495-*bis*, pari a 325 milioni, è destinata alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa riguardante gli investimenti nuovi e aggiuntivi previsti dal comma 495-*bis* per gli esercizi dal 2018 al 2021.
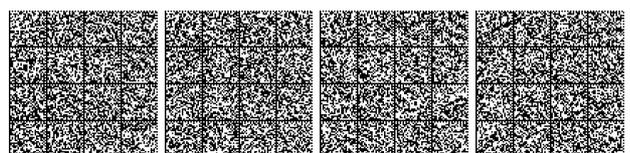
B. I modelli 3OB/17, 4OB/17 E 5OB/17.

L'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017 prevede che entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (entro il 31 maggio nel 2017 e entro il 30 aprile nel 2018) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano gli esiti delle intese regionali orizzontali e verticali agli enti locali e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze gli spazi finanziari acquisiti e ceduti attraverso le intese regionali, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, le regioni trasmettono i modelli 3OB/17 e 4OB/17 attraverso il richiamato web dedicato al pareggio (http://pareggiobilancio.mef.gov.it).

In attuazione dell'art. 1, comma 4, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21, tali disposizioni si applicano anche alle autonomie speciali, comprese le regioni e le province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica, fermo restando gli obblighi di comunicazione di cui al comma 9, dell'art. 2, riferiti al complesso degli enti territoriali delle regioni o delle province autonome, nei tempi concordati con le predette autonomie speciali.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, prevede che le intese regionali sono avviate entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno (entro il 15 marzo, nel 2017, ed entro il 15 febbraio nel 2018) attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui siti istituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, le informazioni riguardanti i criteri di priorità adottati per l'attribuzione degli spazi finanziari, e i tempi e le modalità di recupero degli spazi finanziari, garantendo, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.

Al fine di assicurare una programmazione di medio-lungo periodo delle opere pubbliche, le richieste/cessioni di spazi finanziari possono essere effettuate per uno o più esercizi successivi.

In attuazione dell'art. 2, comma 8, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono cedere ai propri enti locali, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi (intese regionali verticali).

Le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili sono approvate con delibera di Giunta, previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (entro il 31 maggio nel 2017, e entro il 30 aprile nel 2018).

Entro il medesimo termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (entro il 31 maggio nel 2017, e entro il 30 aprile nel 2018), a seguito delle intese regionali, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso:

il modello 3OB/17, gli spazi assegnati nell'esercizio 2017 e nei successivi a ciascun ente beneficiario dell'intesa regionale verticale, senza chiederne la restituzione (con peggioramento dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma). Nel prospetto, gli spazi ceduti dalla Regione o dalla Provincia autonoma a ciascun ente locale del territorio sono indicati con il segno negativo;

il modello 4OB/17, gli spazi acquisiti o ceduti da ciascun ente che ha partecipato all'intesa regionale orizzontale nell'esercizio 2017, compresa la Regione, e le modalità di recupero negli esercizi successivi. Nel prospetto, con riferimento a ciascun ente, gli spazi ceduti sono indicati con il segno positivo e gli spazi acquisiti sono indicati con il segno negativo.

Sulla base delle informazioni acquisite attraverso i prospetti 3OB/17 e 4OB/17, l'applicativo web provvede ad aggiornare:

a) il modello VARPATTI/17 degli enti locali interessati, disponibile sul richiamato sistema web (http://pareggiobilancio.mef.gov.it);

b) il modello 5OB/17 delle regioni e delle province autonome, disponibile sul richiamato sistema web (http://pareggiobilancio.mef.gov.it).

Il modello 5OB/17, elaborato in automatico dall'applicativo del pareggio, riepiloga gli spazi acquisiti e ceduti dalle regioni e dalle province autonome attraverso le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali, compresi i patti di solidarietà nazionali verticali (art. 1, commi 495 e 502, della legge n. 232 del 2016).

Gli spazi acquisiti o ceduti per l'esercizio 2017, risultanti dal 5OB/17, sono applicati al modello 1SF/17 in automatico dall'applicativo del pareggio.

C. Tempistiche e adempimenti dei patti di solidarietà.

Intese regionali:

entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno (15 marzo 2017, nel primo anno d'applicazione e 15 febbraio 2018, nel secondo anno d'applicazione), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano avviano l'*iter* delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonché le altre informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, e contestualmente comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'avvio dell'*iter* attraverso il sistema web di cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali per garantire la massima pubblicità delle predette informazioni;

entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno (30 aprile 2017, nel primo anno d'applicazione e 31 marzo 2018, nel secondo anno d'applicazione), gli enti territoriali comunicano alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari;

entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (31 maggio 2017, nel primo anno d'applicazione e 30 aprile 2018, nel secondo anno d'applicazione), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle domande pervenute, concludono con atto formale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili, comunicando agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze mediante la trasmissione dei modelli 3OB/17 e 4OB/17 attraversi il sistema web di cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, con riguardo a ciascun ente locale e alla regione stessa o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.

Patti di solidarietà nazionale:

entro il 1° giugno di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia l'*iter* dei patti di solidarietà nazionale tramite la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri prioritari di cui al comma 6 dell'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21;

entro il termine perentorio del 15 luglio di ciascun anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le predette domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari;

entro il 31 luglio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si provvede alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, tenendo conto dei predetti criteri prioritari di cui al comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 e si aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari per ciascun anno.

Come già rappresentato, alle regioni e alle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si applicano compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme d'attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica, fermi restano, però i richiamati obblighi di comunicazione riferiti al complesso degli enti territoriali delle regioni o della provincia autonoma nei tempi concordati con le predette autonomie speciali.
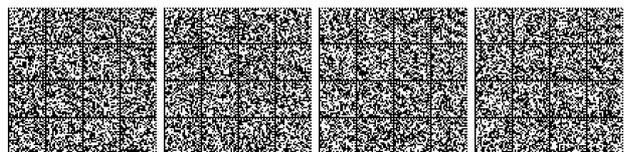
Allegato A - Modello 1SF/17

SALDO DI BILANCIO 2017 (Art. 1 comma 463 e seguenti, della legge n. 232/2016)

REGIONE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PAREGGIO DI BILANCIO PER L' ANNO 2017

importi in migliaia di euro **pag 1/2**

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 469 Legge di stabilità 2017)		PREVISIONI DI COMPETENZA 2017	ACCERTAMENTI/IMPEGNI A TUTTO IL .... TRIM. 2017	CASSA A TUTTO IL 2017 (facoltativo[4])
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)			
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)			
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)			
A4)Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2016	(-)			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4)	(+)			
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)			
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)			
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)			
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)			
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)			
G1) Spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (commi 495 e 495-bis, L. 232/2016)				
G2) Spazi previsti dal comma 502 L. 232/2016				
G3) Spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale orizzontale (art. 4 DPCM 21/2017)				
G4) Spazi acquisiti con le intese regionali (all'art. 2, DPCM 21/2017)				
G) TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (G1 + G2 + G3 + G4)[1]	(+)			
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)			
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)			
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)			
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)			
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) [2]	(-)			
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)			
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)			
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)			
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)			
I4) Altri accantonamenti in c/capitale (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) [2]	(-)			
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)			
I5) di cui per investimenti nuovi e aggiuntivi esigibili nl 2017 a valere degli spazi di cui ai commi 495 e 495-bis L. 232/2016[3]				
I6) di cui per investimenti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2018-2021 (FPV c/cap. di spesa 2017 al netto del debito) a valere degli spazi di cui ai commi 495 e 495-bis L. 232/2016				
I7) di cui per investimenti a valere degli spazi di cui al comma 502 L. 232/2016[3]				
I8) di cui FPV c/cap. al netto del debito a valere degli spazi di cui al comma 502 L. 232/2016				
I9) di cui per investimenti nuovi e aggiuntivi di cui al comma 140-bis L 232/2016				
I10) di cui per investimenti a valere degli spazi acquisiti con le intese regionali e i patti di solidarietà orizzontali[3]				
I11) di cui FPV c/cap. al netto del debito valere degli spazi acquisiti con le intese regionali e i patti di solidarietà orizzontali				
I12) Totale investimenti effettuati a valere degli spazi acquisiti o in attuazione di obblighi di legge				
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)			
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)			
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)			
J) Saldo anticipazione finanziamento sanità (anticip. sanità concessa - le relative regolazioni contabili per i rimborsi anticipazione sanità effettuate nell'anno) (solo ai fini saldo di cassa cassa)	(+)			

SALDO DI BILANCIO 2017 (Art. 1 comma 463 e seguenti, della legge n. 232/2016)

REGIONE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PAREGGIO DI BILANCIO PER L' ANNO 2017

M) TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI [1]	(-)			
riquadro da compilare solo per il quarto trimestre 2017:				
N1) Spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (commi 495 e 495-bis, L. 232/2016) non utilizzati per investimenti esigibili nel 2017	(+)			
N2) Spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (commi 495 e 495-bis, L. 232/2016), non utilizzati per investimenti esigibili negli esercizi 2018-2012- FPV di spesa [5]				
N3) Spazi previsti dal comma 502 L. 232/2016 e non utilizzati	(+)			
N4) Spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale orizzontale e con le intese regionali e non utilizzati	(+)			
N) SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI (N=N1 +N2+ N3+N4)	(-)			
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L+J-M-N)				
P) OBIETTIVO DI SALDO [6]				
Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (Q=O-P) [7]				

1) Gli importi riguardanti gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono inseriti automaticamente dall'applicativo web del pareggio, sia nella prima che nella seconda colonna, sulla base delle informazioni del modello 5OB/17.

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) Nella prima colonna, le voci I5, I7 e I10 sono valorizzate al netto del fondo pluriennale vincolato. Nella seconda colonna le voci I5, I7 e I10 sono valorizzate indicando gli impegni registrati a valere degli spazi acquisiti. L'ammontare degli investimenti, sommato alle relative quote del fondo pluriennale vincolato, non può essere superiore ai correlati spazi acquisiti.

4) La trasmissione dei dati di cassa a tutto dicembre 2017, effettuata in occasione del monitoraggio del 4° trimestre 2017, è facoltativa ai sensi dell'articolo 1, comma 479, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232

Allegato B - Modello 2C/17

Saldo di bilancio 2017 (Art. 1, comma 463 e seguenti, della legge n. 232/ 2016)

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2017

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2018

REGIONE ……..

VISTI i risultati della gestione di competenza finanziaria dell'esercizio 2017;

VISTE le informazioni sul monitoraggio degli equilibri tra entrate e spese finali 2017 trasmesse da questo Ente all'apposito sito web

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

	RISULTATI 2017	dati di competenza finanziaria	dati di cassa (facoltativo)
A	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA		
B+C+D+E+F	ENTRATE FINALI		
G	TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI		
H+I+L	SPESE FINALI		
M	TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI		
N	SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI		
O	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M-N)		
P	OBIETTIVO DI SALDO		
Q	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (Q=O-P)		

Sulla base delle predette risultanze si certifica che nell'esercizio 2017:

☐ **è stato conseguito l'obiettivo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali** *(Q è pari a 0 o positivo)*

☐ l'obiettivo di competenza finanziaria è stato conseguito lasciando spazi finanziari inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali [1]

☐ è stato conseguito anche il saldo di cassa tra entrate finali e spese finali di cui al comma 479, L 232/2016 *(Q è pari a 0 o positivo)* [1]

☐ **non è stato conseguito l'obiettivo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali** *(Q è negativo - si applicano le sanzioni di cui al comma 475, L 232/2016)* [2]

☐ il mancato conseguimento dell'obiettivo di competenza finanziaria è inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali *(si applicano le sanzioni di cui al comma 476, L 232/2016)* [1]

☐ gli spazi di cui al comma 502, L 232/2016 non sono stati interamente utilizzati

☐ gli spazi destinati agli investimenti esigibili nel 2017 di cui ai commi 495 e 495-bis, L 232/2016 sono stati interamente utilizzati *(se non sono stati utilizzati si applicano le sanzioni di cui ai commi 475)*

☐ gli spazi acquisiti con le intese regionali o con il patto nazionale orizzontale non sono stati interamente utilizzati *(l'ente non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio 2018)*

☐ gli investimenti nuovi e aggiuntivi di cui al comma 140-bis, L 232/2016 sono stati interamente realizzati *(se non sono stati realizzati l'obiettivo è stato incrementato per la quota di investimenti non realizzati)*

LUOGO E DATA

IL PRESIDENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

(1) Alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Regione Trentino Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le premialità e le sanzioni previste dall'articolo 1, commi 475 e 479, della legge n. 232 del 2016.

(2) Se il mancato conseguimento dell'obiettivo è inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali si applicano le sanzioni previste dal comma 476 della legge n. 232 del 2016 e non quelle previset dal comma 475. La sanzione non si applica alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Regione Trentino Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
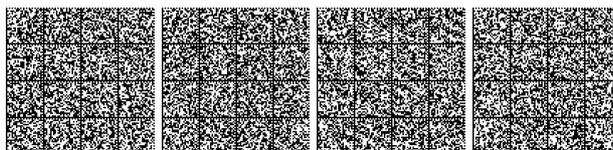
Allegato C - Modello 3/OB/17

INTESA REGIONALE VERTICALE 2017

ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
da compilare a cura delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano entro il 31 maggio 2017

REGIONE ……. o PROVINCIA AUTONOMA…………………

Importi in migliaia di euro

SPAZI FINANZIARI CEDUTI DALLA REGIONE O DALLA PROVINCIA AUTONOMA ALLE CITTA' METROPOLITANE E PROVINCE (1)
(indicare con il segno - gli spazi ceduti a ciascun ente locale)

CITTA' METROPOLITANE e PROVINCE	2017	2018	2019	2020	2021
Provincia …..					
Provincia …..					
TOTALE					

SPAZI FINANZIARI CEDUTI DALLA REGIONE O DALLA PROVINCIA AUTONOMA AI COMUNI (1)
(indicare con il segno - gli spazi ceduti a ciascun ente locale)

COMUNI	2017	2018	2019	2020	2021
Comune di …….					
Comune di …….					
TOTALE					

(1) Ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, per gli spazi finanziari concessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai propri enti locali nel quinquennio 2017 - 2021 nell'ambito delle Intese regionali Verticali, al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, non è prevista la restituzione negli esercizi successivi alla cessione.

Allegato C - Modello 4/OB/17

INTESA REGIONALE ORIZZONTALE 2017

ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
da compilare a cura delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano entro il 31 maggio 2017

REGIONE ……. o PROVINCIA AUTONOMA…………………

RIEPILOGO GENERALE INTESA REGIONALE ORIZZONTALE

per REGIONE, PROVINCIA AUTONOMA, CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE e COMUNI (1)

Importi in migliaia di euro

REGIONE o PROVINCIA AUTONOMA, CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI	SPAZI FINANZIARI CEDUTI (variazione positiva)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (variazione negativa)	RECUPERO QUINQUENNIO SUCCESSIVO (2)				
	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
REGIONE o PROVINCIA AUTONOMA							
CITTA' METROPOLITANE/PROVINCE							
COMUNI							
TOTALE							

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA

Importi in migliaia di euro

REGIONE o PROVINCIA AUTONOMA	SPAZI FINANZIARI CEDUTI (variazione positiva)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (variazione negativa)	RECUPERO QUINQUENNIO SUCCESSIVO (2)				
	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
REGIONE o PROVINCIA AUTONOMA							

CITTA' METROPOLITANE E PROVINCE

Importi in migliaia di euro

CITTA' METROPOLITANE E PROVINCE	SPAZI FINANZIARI CEDUTI (variazione positiva)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (variazione negativa)	RECUPERO QUINQUENNIO SUCCESSIVO (2)				
	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Città Metropolitana di...							
Provincia di …………							
TOTALI							

COMUNI

Importi in migliaia di euro

COMUNI	SPAZI FINANZIARI CEDUTI (variazione positiva)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (variazione negativa)	RECUPERO QUINQUENNIO SUCCESSIVO (2)				
	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Comune di …….							
Comune di …….							
TOTALI							

(1) Compensazione di spazi finanziari fra Regione o Provincia autonoma e enti locali del proprio territorio (valorizzato nel 2017 con segno "+" se spazi ceduti e segno "- "se spazi acquisiti). Resta fermo il rispetto del saldo di finanza pubblica complessivo a livello regionale o provinciale. A ciascun ente che nel 2017 cede spazi finanziari, nel quinquennio successivo è riconosciuta una variazione con effetti positivi (maggiore capacità di spesa) sul proprio saldo di finanza pubblica commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti. A ciascun ente che nel 2017 acquisisce spazi finanziari, nel quinquennio successivo è determinata una variazione con effetti negativi (minore capacità di spesa) sul proprio saldo di finanza pubblica commisurata al valore degli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e acquisiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

(2) Ai sensi dell'articolo 2, commi 11 e 12 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, gli enti che cedono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può superare il 50 per cento. Gli enti che acquisiscono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può essere inferiore al 50 per cento. Inoltre, ai sensi del successivo comma 13 del citato articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi finanziari, tenendo conto delle richieste di cui al comma 11 e, se compatibili, delle richieste di cui al comma 12, garantendo, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
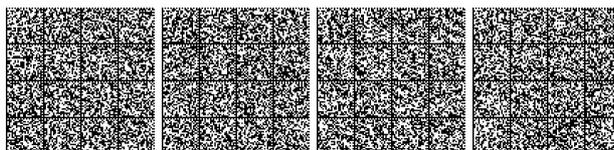
Allegato C - Modello 5/OB/17

PAREGGIO DI BILANCIO 2017

ANALISI VARIAZIONE SALDO DI FINANZA PUBBLICA
di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016
(Compilato automaticamente dall'applicativo del pareggio)

REGIONE …………………(o PROVINCIA AUTONOMA…..)

Gli spazi ceduti dalla Regione o Provincia Autonoma sono indicati con il segno -
Gli spazi acquisiti dalla Regione o Provincia Autonoma sono indicati con il segno +
(in migliaia di euro)

RIEPILOGO SPAZI CEDUTI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totale spazi finanziari ceduti con Intesa regionale Verticale a Città Metropolitane e Province						
Totale spazi finanziari ceduti con Intesa regionale Verticale ai Comuni						
Totale spazi finanziari ceduti nel 2017 con Intesa regionale Orizzontale						
Totale spazi ceduti con il patto di solidarietà nazionale orizzontale (articolo 4 del DPCM di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012)						
Totale spazi cedutii per recuperare gli spazi finanziari acquisiti nel 2017 con l'Intesa regionale Orizzontale						
TOTALE SPAZI CEDUTI						

RIEPILOGO SPAZI ACQUISITI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totale spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (commi 495 e 495-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232)						
Totale spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale verticale (comma 502 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232)						
Totale spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale orizzontale (articolo 4 del DPCM di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012)						
Totale spazi finanziari acquisitii nel 2017 con Intesa regionale Orizzontale						
Totale spazi acquisiti per recuperare glii spazi finanziari ceduti nel 2017 con l'Intesa regionale Orizzontale						
TOTALE SPAZI ACQUISITI						

17A05507
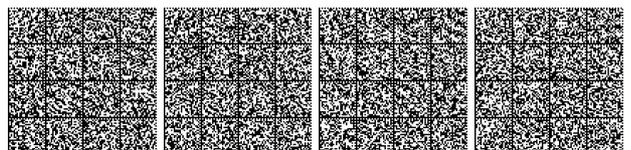
DECRETO 19 luglio 2017.

Monitoraggio e certificazione del patto di stabilità interno per il 2017 per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con l'esclusione della Regione Sardegna, della Regione Siciliana e della Regione Valle d'Aosta.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, con riferimento al quale, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 461, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, in ordine al quale, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al citato comma 460. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 462, lettera *d)*, del medesimo art. 1 della legge n. 228 del 2012;

Visto l'art. 1, comma 483, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché per le Province autonome di Trento e di Bolzano, resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato;

Visto l'art. 1, comma 484, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, alla Regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Visto l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, il quale prevede che alla Regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il citato comma 4.

Visto l'art. 1, comma 402, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale la Regione Sardegna assicura il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica di cui al comma 400 della legge n. 190 del 2014 attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Visto l'art. 1, comma 408, della legge n. 190 del 2014, che definisce l'obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni dal 2014 al 2017 della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonomie di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 483, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale, all'ultimo periodo, prevede che ai fini del saldo di competenza mista previsto per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;

Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 228 del 2012, che definisce il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, ai sensi del quale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della Regione Friuli-Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti;

Visto l'art. 1, comma 517, della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2017, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno della Regione Friuli-Venezia Giulia, le spese previste dall'accordo di cui al comma 512 dell'art. 1 della medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 512, della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, non rilevano, ai fini del patto di stabilità interno della Regione Friuli-Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'art. 1, comma 462, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, che disciplina, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni da applicare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, alla Regione o alla Provincia autonoma inadempiente;

Visto l'art. 1, comma 502, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, fermo restando quanto disposto dall'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il patto di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030.

Vista la disciplina delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale, prevista dall'art. 10 della legge n. 243 del 2012 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2017;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 460 e 461, della legge n. 228 del 2012, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno per l'anno 2017 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2017, per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 6 luglio 2017 ha espresso parere favorevole, con una richiesta di modifica formale del prospetto 2M/17/S, che è stata accolta.

Decreta:

Articolo Unico

1. Le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno relative all'anno 2017 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.

2. Le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre 97, 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2017, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato B al presente decreto. La certificazione è trasmessa mediante mezzi idonei ad attestarne la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai fini della verifica del rispetto del termine di spedizione.

3. La certificazione di cui al comma 2 può essere trasmessa per via telematica con il valore giuridico di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario firmano la relativa certificazione digitalmente ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto legislativo.

4. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, escluse la regione Sardegna e la regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2017

Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO *A*

Il presente Allegato A al decreto riguarda i tempi, le modalità ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno del 2017 e delle informazioni utili per la finanza pubblica, da parte delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano cui, nel 2017, si applicano i limiti di spesa previsti dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

Ferma restando, la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 e dagli Accordi sottoscritti con lo Stato, tali Autonomie speciali applicano le disposizioni di cui ai commi dal 463 a 508 della legge n. 232 del 2016, esclusa la disciplina prevista dall'art. 1, commi 475 - 479, della medesima legge. I tempi, le modalità ed i prospetti riguardanti il monitoraggio e la certificazione dei risultati della disciplina del pareggio di bilancio sono definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, commi 469 e 470, della legge di stabilità n. 232 del 2016.

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.

Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti per il monitoraggio del patto di stabilità interno:

per la Regione Friuli - Venezia Giulia, il modello n. 1M/17/EU (per il monitoraggio della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile);

per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 2M/17/S (per il monitoraggio del saldo espresso in termini di competenza mista).

I suddetti modelli devono essere trasmessi trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo trimestre, il primo invio delle informazioni, inerenti al monitoraggio del patto, avrà luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto

A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso.

Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno negli anni scorsi, rimangono validi sino a quando l'Amministrazione regionale o provinciale non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

L'applicazione web del patto di stabilità interno consente alla regione o alla provincia autonoma di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica e telefonico.
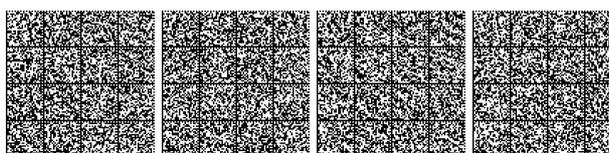
Si precisa che ogni utenza è strettamente personale, per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilità interno.

Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del patto di stabilità interno sono necessari i seguenti requisiti:

dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di *browser* di comune utilizzo (internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;

supporti operativi: le modalità di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'economia e delle finanze (all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto), sotto la dicitura «Regole per il sito».

A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8,00 alle 18,00 con l'interruzione di un'ora tra 13,00 e le 14,00;

pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa.

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI

B.1. Istruzioni generali

Cumulabilità - I prospetti devono essere compilati dagli enti indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2017; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2017, ecc.).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità dei prospetti concernenti il monitoraggio che, per i pagamenti, prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente, mentre per gli impegni prevede solo un messaggio di avvertimento (*warning*), di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

Dati dell'esercizio precedente - È prevista l'indicazione dei dati relativi all'esercizio precedente limitatamente alle voci attive anche per l'esercizio 2017, inseriti dall'ente nella rilevazione del patto di stabilità del precedente anno 2016, che sono riportati automaticamente dal sistema web. L'eventuale variazione dei dati 2016 deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del monitoraggio relativo al patto di stabilità dell'anno 2016. I totali dei dati dell'esercizio precedente, sono riferiti anche alle voci non presenti nel prospetto, in quanto non attive per l'esercizio 2017.

Variazioni - In caso di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore.

Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni riguardanti il monitoraggio del patto di stabilità interno, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 460, della citata legge n. 228 del 2012, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che è consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi.

Rispetto del Patto - Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2017 con l'obiettivo annuale prefissato, eventualmente rideterminato a seguito della cessione e dell'acquisizione di spazi finanziari attraverso i patti di solidarietà.

Per la regione Friuli Venezia Giulia cui si applicano i limiti di spesa, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico rideterminato risulta negativa o pari a 0, il patto di stabilità per l'anno 2017 è stato rispettato.

Per la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano che adottano il patto per saldi, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico risulta positiva o pari a 0, il patto di stabilità per l'anno 2017 è stato rispettato.

B.2. Modelli per il monitoraggio n. 1M/17/EU e n. 2M/17/S

I modelli per il monitoraggio 1M/17/EU e 2M/17/S presentano, sostanzialmente, la stessa struttura dei corrispondenti prospetti dell'anno passato, salvo:

a) l'adeguamento agli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 adottati dalle Autonomie speciali con funzioni autorizzatoria;

b) l'adeguamento del prospetto 1M/17/EU alla disciplina delle esclusioni prevista per la Regione Friuli Venezia Giulia;

c) l'inserimento nel prospetto 2M/17/S, ai fini del saldo di competenza mista, del fondo pluriennale vincolato di parte corrente, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, in attuazione dell'art. 1, comma 483, della legge n. 232/2016;

d) la previsione della voce riguardante gli spazi finanziari acquisiti, e della correlata voce riguardante i pagamenti effettuati a valere degli spazi acquisiti, necessaria per verificare l'effettiva destinazione degli spazi agli investimenti prevista dalle norme.

Entrambi i prospetti prevedono la detrazione dalle spese degli accantonamenti previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011 e dalle leggi successive, al fine di evitare a carico delle autonomie speciali un contributo alla finanza pubblica doppio rispetto a quello previsto.

Il modello 1M/17/EU è stato predisposto per il monitoraggio dell'obiettivo eurocompatibile del patto di stabilità interno della Regione Friuli Venezia Giulia.

Come stabilito dall'art. 1, comma 451, della legge n. 228/2012, le spese finali in termini di competenza eurocompatibile sono costituite dalla somma:

a) degli impegni di parte corrente, al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per oneri straordinari della gestione corrente;

b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

c) dei pagamenti del titolo 2°, concernenti le spese in conto capitale che, a seguito della riforma prevista dal decreto legislativo n. 118/2011 non comprende le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

Il suindicato modello è, pertanto, articolato in tre distinte sezioni, corrispondenti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 451, della legge n. 228/2012, i cui totali netti concorrono a determinare il risultato del patto, da confrontarsi, a fine esercizio, con l'obiettivo annuale.

In ciascuna sezione sono previste le voci riguardanti le spese che non concorrono alla definizione del tetto eurocompatibile e delle spese non soggette al patto di stabilità interno.

La prima sezione prevede l'inserimento del totale degli impegni correnti (titolo primo della spesa), dal quale vanno detratti:

gli impegni relativi ai trasferimenti correnti (S1), alle imposte e tasse (S2) e agli oneri straordinari della gestione corrente (S3),

gli impegni correnti delle spese escluse dal patto, in quanto non considerate in sede di accordo, individuate dalla voce S4, se non comprese tra le spese indicate nelle voci S1, S2 e S3.

La seconda sezione prevede l'inserimento dei dati relativi ai pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione correnti, dal cui totale vanno detratti i pagamenti correnti riguardanti le spese non soggette al patto considerati nelle voci economiche suindicate.

La terza sezione prevede l'inserimento dei pagamenti relativi al titolo 2° dai quali sono detratti i pagamenti delle spese per la sanità in c/capitale e non considerate in sede di accordo (S10 e S11).

Per la regione Trentino Alto-Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 2M/17/S riguarda le voci di entrata e di spesa che concorrono alla determinazione del saldo in termini di competenza mista.

Tale saldo è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla:

a) differenza, tra gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente (titoli 1, 2 e 3 delle entrate, e titolo 1 delle spese),

b) dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale (titolo 4 delle entrate e titolo 2 delle spese),
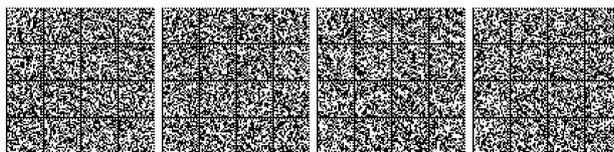
c) dalla differenza tra il fondo pluriennale vincolato di parte corrente di entrata e il fondo pluriennale vincolato di parte corrente di spesa.

Si fa presente che gli obiettivi programmatici annuali del 2017 sono inseriti nel sistema dagli enti, sulla base di quanto previsto dagli accordi, già nel prospetto relativo al monitoraggio del primo trimestre 2017.

Tali obiettivi, eventualmente rideterminati a seguito della cessione o acquisizione di spazi nell'ambito dei patti di solidarietà, hanno esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell'intero esercizio 2017, in quanto l'attuale normativa non prevede obiettivi trimestrali.

Gli obiettivi sono rideterminati tenendo conto degli spazi acquisiti solo per l'importo pari agli investimenti effettuati a valere degli spazi assegnati.

L'importo degli spazi ceduti ed acquisiti è determinato automaticamente dall'applicativo del patto, tenendo conto delle informazioni trasmesse dalle Autonomie speciali attraverso il sistema web della Ragioneria generale dello Stato dedicato al pareggio di bilancio previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 502, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Le Autonomie speciali comunicano al MEF le informazioni riguardanti le intese regionali in attuazione dell'art. 2, comma 9, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, il quale prevede che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

Tale disposizione si applica anche alle Autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, in attuazione dell'art. 1, comma 4, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, il quale prevede che «Fermo restando il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali delle regioni o delle province autonome, compresa la medesima regione o provincia autonoma, alle regioni e alle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui al comma 9, dell'art. 2, riferiti al complesso degli enti territoriali delle regioni o delle province autonome, nei tempi concordati con le predette autonomie speciali.

———

ALLEGATO *B*

Il presente Allegato B al decreto riguarda i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno per il 2017 delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Come nel 2016, tali Autonomie speciali, sono tenute a certificare anche i risultati del pareggio di bilancio, di cui all'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016.

A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI DEL PATTO 2017

Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno per il 2017:

la regione Friuli Venezia-Giulia certifica i propri risultati del patto di stabilità interno 2017 attraverso il modello 1C/Patto 17;

la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano certificano i propri risultati del patto di stabilità interno 2017 attraverso il modello n. 2C/Patto 17;

Il prospetto della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno 2017 è inviato, entro il 31 marzo 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. La certificazione è trasmessa mediante mezzi idonei ad attestarne la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai fini della verifica del rispetto del termine di spedizione.

Per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico, è necessario accedere all'applicazione web del «Patto» e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di «Interrogazione modello», relativa al IV trimestre 2017, che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema, è possibile procedere all'acquisizione della certificazione utilizzando la funzione «Acquisizione Modello», che genererà un file in formato «pdf» pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze-

Ove la regione a statuto speciale o la provincia autonoma opti per la trasmissione telematica della certificazione, è prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, previa sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'Amministrazione Digitale».

Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato «Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.

La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera *b)*, 35, comma 2, 36, comma 2, e 71». Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere al portale dedicato al patto di stabilità interno e al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2017 che prospetterà, in sola visualizzazione, il modello «1C/Patto 17» (per la regione Friuli Venezia Giulia) o «2C/Patto 17» (per il Trentino Alto Adige, la Provincia di Trento e la Provincia di Bolzano) contenente le risultanze del monitoraggio del quarto trimestre del proprio ente.

Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. A tal fine, occorre utilizzare la funzione «Certificazione digitale» per effettuare il *download* del documento tramite l'apposito tasto «Scarica Documento»; una volta scaricato il documento, va apposta la firma dei soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi è necessario accedere nuovamente alla funzione «Certificazione digitale» ed effettuare l'*upload* del documento firmato tramite l'apposito tasto «Carica Documento Firmato»; il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.

Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio Documento» presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.

Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell'applicativo disponibile sul sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica « assistenza.cp@mef.gov.it».

Si invitano le regioni e le province autonome a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2017, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2018 mediante la funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del «Monitoraggio».

Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora la regione o la provincia autonoma, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, è tenuta a rettificare i dati del monitoraggio del quarto trimestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate.

Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno.
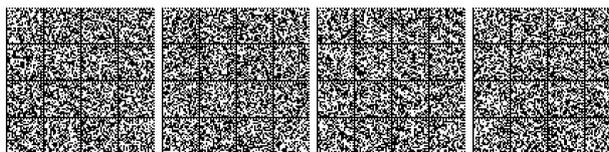
Allegato A - Modello 1M/17/EU

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2017 (Legge n. 228/2012)

REGIONI A STATUTO SPECIALE

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI SPESA EUROCOMPATIBILE PER L'ANNO 2017

(migliaia di euro)

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

				a tutto il …….. trimestre 2016	a tutto il …….. trimestre 2017
ICOR	IMPEGNI TOTALI TITOLO 1°		Impegni		
a detrarre:	S1	Trasferimenti correnti	Impegni		
	S2	Imposte e tasse	Impegni		
	S3	Oneri straordinari gestione corrente	Impegni		
	S4	Spese non considerate in sede di accordo se presenti nel Titolo I° ma non tra le voci S1,S2 ed S3 (art. 1, c. 454, L. n. 228/2012)	Impegni		
ICORN	**IMPEGNI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI(ICOR-S1-S2-S3-S4)**		Impegni		
	S5	Trasferimenti correnti	Pagamenti		
	S6	Imposte e tasse	Pagamenti		
	S7	Oneri straordinari gestione corrente	Pagamenti		
	S8	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 454, L. n. 228/2012)	Pagamenti		
	S9	Spese derivanti dagli accantonamenti previsti dal DL 201/2011 e dalle leggi successive	Pagamenti		
PCORN	**PAGAMENTI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI (S5+S6+S7-S8-S9)**		Pagamenti		
PCAP	TOTALE TITOLO 2°		Pagamenti		
PINV	di cui Investimenti effettuati a valere degli spazi acquisiti[1]		Pagamenti		
a detrarre se presenti nel titolo 2	S10	Spese per la sanità (art. 32, c. 4,lett. a), L. n. 183/2011)[2]	Pagamenti		
	S11	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 454, L. n. 228/2012)	Pagamenti		
PCAPN	**PAGAMENTI IN C/CAP NETTI (PCAP- S10 - S11)**		Pagamenti		
R SF 17	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (ICORN+PCORN+PCAPN)**				
OP SF 17	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI 2017** [3]				
SPC 17	**SPAZI FINANZIARI CEDUTI**				
SPA17	**SPAZI FINANZIARI ACQUISITI**				
SPA N 17	**SPAZI FINANZIARI ACQUISITI E NON UTILIZZATI (SPA 17 - PINV)**				
OR SF 17	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 17 - SPC 17 +SPA 17-SPA N 17)**				
D S 17	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 17 - OR SF 17)** [4]				
Voci da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DS17 presenti un valore positivo:					
UE CR 17	**SPESA CORRENTE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE** [5]		Impegni/pagamenti 2017		
UE CP 17	**SPESA C/CAP UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE** [5]		Pagamenti 2017		
UE NZ 17	**TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (UE CR 17 + UE CP 16)** [5]		Impegni/pagamenti 2017		
UE NZ 11	**TOTALE SPESA UE 2011 REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE** [(5]		Impegni/pagamenti 2011		
M UE NZ 17	**MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO AL 2011 (UE NZ 17 - UE NZ 11)**				
S SZ 17	**VERIFICA SCOSTAMENTO (DS 17 - M UE NZ 17)** [6]				

(1) La voce PINV non può essere di importo superiore a SPA 17

(2) A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, l'esclusione comprende le spese sanitarie della regione Friuli-Venezia Giulia relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67

(3) L'obiettivo programmatico annuale spese finali 2017 è quello definito in sede di accordo.

(4) In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2017 è stato rispettato.
In caso di differenza positiva, il patto 2017 non è stato rispettato.

(5) Ai fini della determinazione della spesa UE realizzata con finanziamento nazionale, si fa riferimento, per ciascun anno 2011 e 2017, alla definizione di spesa eurocompatibile.

(6) In caso di differenza positiva, alla regione si applicano le sanzioni di cui all'art.1, c. 462, della L. n. 228/2012, ivi compresa quella di cui alla lettera a).
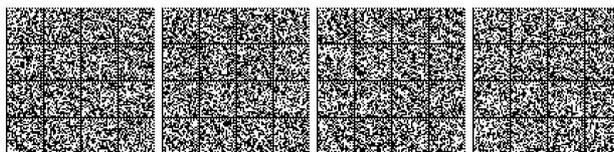
Allegato A - Modello 2M/17/S

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2017 (Legge n. 228/2012)

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO IN TEMINI DI SALDO DI COMPETENZA MISTA L'ANNO 2017

REGIONE ..... *(migliaia di euro)*

ENTRATE FINALI			***2016***	***2017***
E1	TOTALE TITOLO 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	*Accertamenti (1)*		
E2	TOTALE TITOLO 2° - Trasferimenti correnti	*Accertamenti (1)*		
E3	TOTALE TITOLO 3°- Entrate extratributarie	*Accertamenti (1)*		
E4	TOTALE ENTRATE CORRENTI (E1+E2+E3)	*Accertamenti (1)*		
E5	GETTITI ARRETRATI	*Accertamenti (1)*		
E COR	**TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE (E4 - E5)**	*Accertamenti (1)*		
E CAP	**TOTALE TITOLO 4° - Entrate in conto capitale**	*Riscossioni (2)*		
E FIN	**TOTALE ENTRATE FINALI NETTE (E COR + E CAP)**			
FPV 1	Fondo pluriennale vincolato di entrata corrente	*Stanziamenti (3)*		
FPV 2	Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni correnti cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2016	*Stanziamenti (3)*		
FPV N	**FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA NETTO (FPV 1 - FPV 2)**	*Stanziamenti (3)*		

SPESE FINALI			***2016***	***2017***
S1	Spese correnti per la sanità	*Impegni (1)*		
S2	Altre spese correnti	*Impegni (1)*		
S3	a detrarre: Spese derivanti dagli accantonamenti previsti dal DL 201/20	*Impegni (1)*		
S4	Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente	*Stanziamenti (3)*		
S COR	**TOTALE TITOLO 1° - Spese correnti (S1+S2-S3+S4)**			
S5	Spese in conto capitale per la sanità	*Pagamenti (2)*		
S6	Altre spese in conto capitale	*Pagamenti (2)*		
S7	TOTALE TITOLO 2° - Spese in conto capitale (S5 + S6)	*Pagamenti (2)*		
S8	di cui Investimenti effettuati a valere degli spazi acquisiti(4)	*Pagamenti (2)*		
S9	a detrarre: Spese non considerate in sede di accordo	*Pagamenti (2)*		
S CAP	**TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (S7 -S9)**	*Pagamenti (2)*		
MS COR	Maggiori spese corr. per leggi di settore e funzioni trasferite (Accordo Milano)	*Impegni (1)*		
MS COR1	Maggiori spese corr. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite	*Impegni (1)*		
MS CAP	Maggiori spese c/cap. per leggi di settore e funzioni trasferite (Accordo Milano)	*Pagamenti (2)*		
MS CAP1	Maggiori spese c/cap. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite	*Pagamenti (2)*		
S FIN	**TOTALE SPESE FINALI NETTE (S COR + S CAP + MS COR +MS COR1+ MS CAP+MS CAP1)**			

SAL 17	SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (E FIN+FPVN - S FIN)		
OB 17	OBIETTIVO PROGRAMMATICO CONCORDATO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA		
SPC 17	SPAZI FINANZIARI CEDUTI		
SPA 17	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI		
SPA N 17	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI E NON UTILIZZATI (SPA17 - S8)		
OBR 17	OBIETTIVO PROGRAMMATICO RIDETERMINATO(5)		
D S 17	DIFFERENZA TRA IL SALDO FIN. E L'OBIETTIVO RIDETERMINATO (SAL 17 - OBR 17) (6)		
Voci da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DS17 presenti un valore negativo:			
UE CR 17	SPESA CORRENTE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE	*Impegni 2017*	
UE CP 17	SPESA C/CAP UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE	*Pagamenti 2017*	
UE NZ 17	TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (UE CR 17 + UE CP 17) (7)	*Impegni/pagamenti 2017*	
UE NZ 11	TOTALE SPESA UE 2011 REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE((7)	*Impegni/pagamenti 2011*	
M UE NZ 17	MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO AL 2011 (UE NZ 17 - UE NZ 11) (8)		
S SZ 17	VERIFICA SCOSTAMENTO (DS 17 + M UE NZ 17)(9)		

(1) Gestione di competenza

(2) Gestione di competenza + gestione dei residui

(3) Indicare gli stanziamenti aggiornati del FPV. In occasione del monitoraggio relativo al 4° trimestre, indicare i dati del FPV risultanti da preconsuntivo

(4) La voce S7 non può essere di importo superiore a SPA17

(5) Se l'obiettivo programmatico concordato OB17 è pari a 0 o positivo, l'obiettivo rideterminato è pari a OBR17=OB17-SPC17+SPA17-SPAN17. Se l'obiettivo programmatico concordato OB17 è negativo, l'obiettivo rideterminato è pari a OBR17=OB17+SPC17-SPA17+SPAN17.

(6) In caso di differenza positiva o pari a 0, il patto è stato rispettato.
In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto non è stato rispettato

(7) Si fa riferimento, ai fini della determinazione della spesa UE realizzata con finanziamento nazionale per ciascun anno 2011 e 2017, alla sommatoria degli impegni correnti e dei pagamenti in c/capitale, nel rispetto della definizione di saldo di competenza mista.

(8) Indicare solo se MUENZ17 presenta un valore positivo.

(9) Se SSZ17 presenta valore negativo, alla regione si applicano le sanzioni di cui all'art.1, c. 462, della L. n. 228/2012, ivi compresa quella di cui alla lettera a).
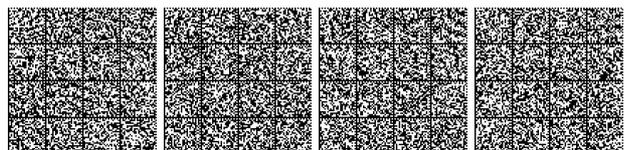
Allegato B - Modello 1C/Patto 17

Patto di stabilità interno 2017 - Art. 1, comma 461, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2017

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2018

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

VISTI i risultati della gestione di competenza eurocompatibile dell'esercizio 2017;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2017 trasmesse da questo Ente al sito web della Ragioneria Generale dello Stato;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

	RISULTATI DI COMPETENZA EUROCOMPATIBILE	*Impegni /pagamenti 2017*
ICORN	IMPEGNI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI	
PCORN	PAGAMENTI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI	
PCAPN	PAGAMENTI IN C/CAP NETTI EUROCOMPATIBILI	
R SF 17	RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI (ICORN+PCORN+PCAPN)	
OR SF 17	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO	
D S 17	DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (R SF 17- OR SF 17)	

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2017 è stato rispettato** *(D S 17 è negativo o pari a 0)*

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2017 non è stato rispettato** *e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012,* ***compresa*** *quella prevista dalla lettera a) (S SZ 16 è positivo)*

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2017 non è stato rispettato** *e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012,* ***esclusa*** *quella prevista dalla lettera a) (S SZ16 è negativo o pari a 0)*

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
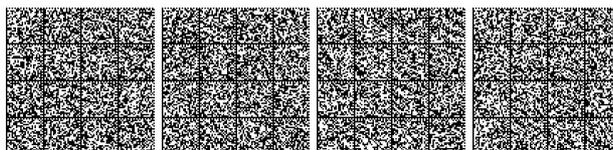
Allegato B - Modello 2C/Patto 17

Patto di stabilità interno 2017 - Art. 1, comma 461, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2017

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2018

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA……..

VISTI i risultati della gestione dell'esercizio 2017 in termini di competenza mista;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2017 trasmesse da questo Ente al sito web della Ragioneria Generale dello Stato;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SALDO FINANZIARIO		Competenza mista
E FIN	TOTALE ENTRATE FINALI NETTE	
FPV N	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA NETTO	
S FIN	TOTALE SPESE FINALI NETTE	
SAL 17	SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (E FIN + FPVN - S FIN)	
OBR 17	OBIETTIVO PROGRAMMATICO RIDETERMINATO	
D S 17	DIFFERENZA TRA IL SALDO FIN. E L'OBIETTIVO RIDETERMINATO (SAL 17 - OBR 17)	

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2017 è stato rispettato** *(D S 17 è positivo o pari a 0)*

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2017 non è stato rispettato** *e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012,* ***compresa*** *quella prevista dalla lettera a) (S SZ 16 è negativo)*

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2017non è stato rispettato** *e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012,* ***esclusa*** *quella prevista dalla lettera a) (S SZ16 è positivo o pari a 0)*

LUOGO E DATA

IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

17A05509
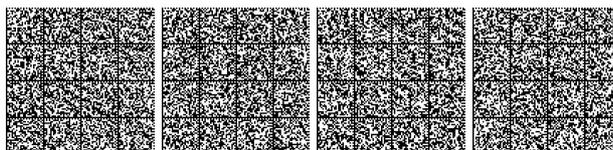
DECRETO 3 agosto 2017.

Disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP dei soggetti ITA GAAP e dei soggetti IAS *adopter*, ai sensi dell'art. 13-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 11 dell'art. 13-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante proroga e definizione di termini, con il quale si demanda a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione delle disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma 7-*quater* dell'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

Visti i commi da 58 a 61 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione del processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, il comma 60 che demanda l'emanazione delle disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48, recante «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali»;

Visto il comma 28 dell'art. 2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che demanda l'emanazione delle disposizioni di coordinamento previste dall'art. 4, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, per i principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 adottati con Regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto 8 giugno 2011, recante «Disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con Regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, previste dall'art. 4, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.»;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Revisione DM 8 giugno 2011

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2:

1) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i componenti di cui al primo periodo, imputati direttamente a patrimonio o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l'imputazione a conto economico, la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura»;

2) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura»;

b) all'art. 5:

1) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; parimenti, in capo al detentore di tali diritti, è ammesso in deduzione l'importo corrispondente ai maggiori interessi attivi contabilizzati e assoggettati a tassazione per effetto dello scorporo e della rilevazione contabile dei diritti stessi. La disposizione non si applica se il detentore iscrive in bilancio uno strumento finanziario derivato ai sensi dell'art. 112 del testo unico»;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: «4-*bis*. Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato»;

c) all'art. 7, comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero dal primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura».
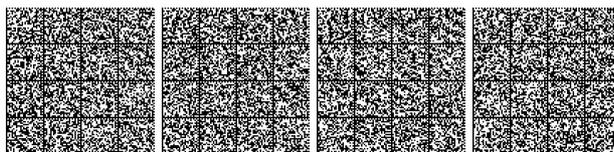
Art. 2.

*Disposizioni compatibili per i soggetti che redigono il bilancio in base a codice civile, diverse dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-*ter *del codice civile*

1. Per i soggetti di cui al comma 1-*bis* dell'art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano le disposizioni di cui:

a) al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48 contenute nei seguenti articoli:

1) art. 2, commi 1, 2 e 3;

2) art. 3:

i. commi 1, 3 e 4;

ii. comma 2, primo periodo, anche alle operazioni intercorse tra le micro-imprese di cui all'art. 2435-*ter* del codice civile e soggetti di cui al comma 1-*bis* dell'art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi e, secondo periodo, alle operazioni intercorse tra i soggetti di cui al comma 1-*bis* dell'art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi;

b) al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 contenute nei seguenti articoli:

1) art. 2, comma 2;

2) art. 3, comma 1, per gli immobili di cui al principio contabile OIC 16;

3) art. 5;

4) art. 7, commi 2, 3 e 4;

5) art. 9, per le passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui all'OIC 31.

Art. 3.

Clausola di salvaguardia per comportamenti non coerenti

1. Con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte dirette sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile generati dall'applicazione delle norme fiscali, ai fini IRES e IRAP, anche non coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2017

Il Ministro: PADOAN

17A05599

DECRETO 3 agosto 2017.

Revisione delle disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica (ACE).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l'art. 13-*bis*, recante «Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139 del 2015»;

Visto il comma 11 del citato art. 13-*bis* con il quale è stabilito che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2012, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni dello stesso art. 13-*bis*;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, in particolare, i commi da 549 a 553 dell'art. 1 che hanno dettato nuove modalità di determinazione dell'Aiuto alla crescita economica (Ace);

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 1 con il quale è stata introdotta l'Aiuto alla crescita economica (Ace);

Visto il comma 8 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle disposizioni di attuazione nonché delle eventuali disposizioni aventi finalità antielusiva specifica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, concernente la procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;

Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;
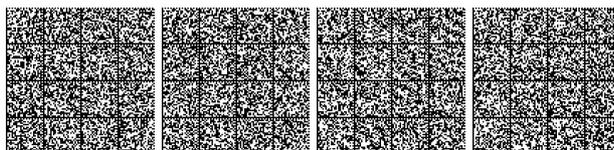
Ritenuto opportuno emanare un nuovo decreto che sostituisca il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

Aiuto alla crescita economica (Ace)

1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, concernente l'aiuto alla crescita economica disposto per le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale.

Capo I
SOGGETTI IRES

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Per le società e gli enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle imposte sui redditi (di seguito: TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato, determinato ai sensi dell'art. 75 del TUIR, l'importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.

2. Per le società e gli enti commerciali non residenti di cui all'art. 73, comma 1, lettera *d)*, del TUIR, le disposizioni del presente decreto si applicano alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato con riguardo alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Art. 3.

Rendimento nozionale

1. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato mediante applicazione dell'aliquota percentuale stabilita dal comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

2. L'importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere computato in aumento dell'importo deducibile, ai fini del presente decreto, dal reddito complessivo netto dei periodi d'imposta successivi ovvero utilizzato ai sensi del comma 3.

3. In luogo della deduzione dal reddito complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, l'eccedenza di cui al comma 2 può essere utilizzata in compensazione dell'imposta regionale sulle attività produttive sotto forma di credito d'imposta determinato applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR. Il credito va ripartito in cinque quote annuali di pari importo fino a concorrenza dell'imposta regionale sulle attività produttive del periodo.

Art. 4.

Patrimonio netto

1. Il capitale proprio esistente alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.

Art. 5.

Variazioni del capitale proprio

1. La variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituita dalla somma algebrica, se positiva, tra gli elementi indicati ai successivi commi 2 e 3.

2. Rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio di cui al comma 1:

a) i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti; si considera conferimento in denaro la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società nonché la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale. I conferimenti di cui alla presente lettera eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale rilevano se tale delibera è assunta successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010;

b) gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

3. Per i soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell'ATECOFIN 2007, ad eccezione delle *holding* non finanziarie, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Per titoli e valori mobiliari deve farsi riferimento alla nozione recata dall'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), includendo altresì le quote di OICR.

4. Rilevano come elementi negativi della variazione del capitale proprio di cui al comma 1 le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti, compresa la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie effettuato ai sensi dell'art. 2357-*bis* del codice civile. La riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie effettuato ai sensi dell'art. 2357 del codice civile rileva nei limiti della variazione in aumento formata dagli utili di cui alla lettera *b)* del comma 2. Negli stessi limiti rilevano gli incrementi del patrimonio netto a seguito di cessione di tali azioni; in tal caso, l'incremento di patrimonio netto che eccede il costo di acquisto delle stesse rileva come variazione in aumento di cui alla lettera *a)* del comma 2.

5. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti dalla data dell'atto di rinuncia; quelli derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale dalla data in cui assume effetto la compensazione; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. L'incremento di patrimonio derivante dall'emissione di diritti di opzione (*warrant*) e di obbligazioni convertibili rileva dall'esercizio in cui viene esercitata l'opzione. L'incremento di patrimonio netto derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle società di cui all'art. 2 non assume rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui alla lettera *a)* del comma 2. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

6. Ai fini del comma 2 si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione nonché quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite; nell'esercizio in cui viene meno la condizione dell'indisponibilità, assumono rilevanza anche le riserve non disponibili formate successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

7. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui alla lettera *b)* del comma 2 sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili:

a) eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili;

b) utilizzo del criterio del costo ammortizzato.

8. Non assumono rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui alla lettera *b)* del comma 2 le riserve formate con utili:

a) derivanti dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati;

b) derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o di rami d'azienda.

9. Per le imprese e le stabili organizzazioni di imprese non residenti le rettifiche fiscali effettuate in dichiarazione al fine di adeguare il fondo di dotazione al valore fiscalmente congruo ai sensi dell'art. 152 comma 2 del TUIR rilevano esclusivamente nel limite di tale valore e solo per il periodo d'imposta in cui le stesse vengono operate.

10. Per le imprese e le stabili organizzazioni di imprese non residenti costituite successivamente al 31 dicembre 2010 si assume come incremento anche il patrimonio di costituzione o il fondo di dotazione, per l'ammontare derivante da conferimenti in denaro.

Art. 6.

Soggetti aderenti al regime di consolidamento fiscale

1. Per le società e per gli enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del TUIR, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR, l'importo corrispondente al rendimento nozionale determinato ai sensi dell'art. 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L'eccedenza che non trova capienza è computata in aumento del rendimento nozionale dell'esercizio successivo da ciascuna società o ente ed è ammessa in deduzione ai sensi del presente comma ovvero è utilizzata, in alternativa, dalla stessa società o ente, ai sensi dell'art. 3, comma 3. Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato delle singole società.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'importo del rendimento nozionale delle società e degli enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del TUIR che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del TUIR.

Art. 7.

Trasparenza fiscale

1. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del TUIR l'importo corrispondente al rendimento nozionale della società partecipata determinato ai sensi dell'art. 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili ovvero è utilizzato, in alternativa, dalla stessa società, ai sensi dell'art. 3, comma 3. La quota attribuita a ciascun socio concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato ai sensi dell'art. 2 ovvero è utilizzata, in alternativa, dallo stesso socio, ai sensi dell'art. 3, comma 3. Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi presso la partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dalla stessa.

2. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 116, comma 1, del TUIR l'importo corrispondente al rendimento nozionale della società partecipata determinato ai sensi dell'art. 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili ovvero è utilizzato, in alternativa, dalla stessa società, ai sensi dell'art. 3, comma 3. La quota attribuita a ciascun socio concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione dal reddito d'impresa ovvero è utilizzata, in alternativa, dallo stesso socio, ai sensi dell'art. 3, comma 3. Le eccedenze
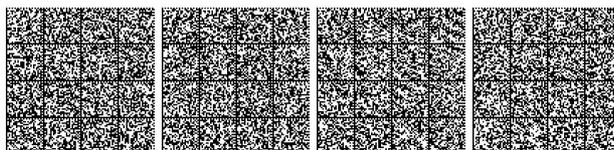
di rendimento nozionale generatesi presso la partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dalla stessa.

Capo II

SOGGETTI IRPEF

Art. 8.

Soggetti beneficiari

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, e secondo i criteri indicati nel presente articolo, anche alle persone fisiche e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

2. La variazione in aumento di capitale proprio effettuata negli esercizi di applicazione del regime di contabilità ordinaria, è costituita dalla somma algebrica, se positiva, tra i seguenti elementi:

a) la differenza positiva tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;

b) gli elementi positivi e negativi di cui all'art. 5 rilevati negli esercizi in regime di contabilità ordinaria a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

3. Gli incrementi di capitale proprio derivanti dall'accantonamento di utili rilevano nell'esercizio di maturazione dell'utile medesimo, al netto dei prelevamenti in conto utile del medesimo esercizio. Il patrimonio netto di cui alla lettera *a)* del comma 2 include l'utile d'esercizio.

4. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata nell'anno 2010 e, eventualmente, in taluni degli anni successivi, in luogo del comma 2, lettera *a)* è computata la differenza positiva o negativa tra il patrimonio netto dell'ultimo esercizio del quinquennio dal 2011 al 2015 in regime di contabilità ordinaria e il patrimonio netto desumibile dal prospetto redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, relativo all'esercizio di prima applicazione, in detto quinquennio, del regime di contabilità ordinaria.

5. Per le imprese di cui al comma 1 costituite successivamente al 31 dicembre 2010 si assume, comunque, in luogo della differenza di cui al comma 2, lettera *a)*, il patrimonio netto dell'ultimo esercizio del quinquennio dal 2011 al 2015 in regime di contabilità ordinaria.

6. Se i soggetti di cui al comma 1 applicano in uno o più anni il regime di contabilità semplificata, la variazione di capitale proprio di cui al comma 2, lettera *b)* rilevante al termine dell'esercizio in cui è ripristinato il regime di contabilità ordinaria è ridotta della eventuale differenza negativa tra il patrimonio netto desumibile dal prospetto redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, relativo allo stesso esercizio e il patrimonio netto dell'ultimo esercizio in regime di contabilità ordinaria.

7. Per le persone fisiche, l'importo del rendimento nozionale che supera il reddito d'impresa, al netto delle perdite, può essere computato in aumento dell'importo deducibile determinato, ai fini del presente decreto, per i periodi d'imposta successivi ovvero può essere utilizzato come credito d'imposta ai sensi dell'art. 3, comma 3. Per le imprese familiari e le aziende coniugali l'importo corrispondente al rendimento nozionale che supera il reddito d'impresa è attribuito all'imprenditore e ai collaboratori familiari ovvero al coniuge dell'azienda coniugale in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2.

8. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'art. 11 del TUIR nonché delle detrazioni spettanti ai sensi dei successivi articoli 12, 13, 15 e 16, la quota dedotta dal reddito d'impresa concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società partecipate beneficiarie della deduzione. L'aliquota di cui all'art. 11 si determina applicando alla quota di eccedenza di rendimento nozionale trasformata in credito d'imposta, ai sensi dell'art. 3, comma 3, le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito previste dall'art. 11 del TUIR.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9.

Soggetti esclusi

1. Il beneficio di cui al presente decreto non si applica alle società:

a) assoggettate alle procedure di fallimento dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;

b) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;

c) assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'art. 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

d) che svolgono come attività prevalente quelle attività per le quali hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 155 del TUIR. Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi;

e) agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR.

2. Il beneficio di cui al presente decreto non si applica agli imprenditori:

a) assoggettati alle procedure di fallimento dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;

b) agricoli che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR.

Art. 10.

Disposizioni antielusive

1. Ai soggetti appartenenti al medesimo gruppo, nell'ambito del quale è presente almeno uno dei soggetti di cui agli articoli 2 e 8, si applicano le disposizioni del presente articolo; si considerano società del gruppo le società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'art. 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali, ad eccezione dello Stato e gli altri enti pubblici. Per le persone fisiche si tiene conto anche delle partecipazioni possedute dai familiari.

2. La variazione in aumento di cui all'art. 5 è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a favore di soggetti del gruppo, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. Ai fini del precedente periodo non assume rilevanza l'incremento di partecipazioni derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle società del gruppo. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio.

3. La variazione in aumento che residua non ha altresì effetto fino a concorrenza:

a) dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo;

b) dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo;

c) dell'incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo.

4. In deroga al comma 1, la variazione in aumento è ridotta dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, anche se non appartenenti al gruppo. Ai fini del presente comma, l'indagine effettuata dal contribuente sulla provenienza dei conferimenti, in presenza:

a) di una società quotata nella compagine sociale, in relazione ai soci della predetta società quotata, è operata avendo riguardo esclusivamente ai controllanti in base ai requisiti di cui all'art. 2359 del codice civile;

b) di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni non è operata in relazione ai sottoscrittori del fondo medesimo.

5. Qualora l'indagine di cui al comma 4 abbia evidenziato la provenienza dei conferimenti in denaro da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, la riduzione della variazione di capitale proprio di cui all'art. 5 è ripartita proporzionalmente tra le società conferitarie del gruppo che hanno conseguito una base Ace positiva nel periodo d'imposta.

Art. 11.

Limite del patrimonio netto

1. In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.

2. Ai fini della determinazione del patrimonio netto di cui al comma 1, assumono rilevanza le rettifiche operate in sede di prima adozione di nuovi principi contabili ovvero di cambiamento di principi contabili già adottati.

Art. 12.

Clausola di salvaguardia per comportamenti coerenti e non coerenti

1. Con riferimento ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della variazione del capitale proprio, relativa ai medesimi periodi d'imposta, derivante dall'applicazione delle disposizioni emanate in attuazione dell'art. 13-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 27 febbraio 2017, n. 19, anche se non coerenti con le stesse.

2. Con riferimento ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della variazione del capitale proprio, relativa ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni
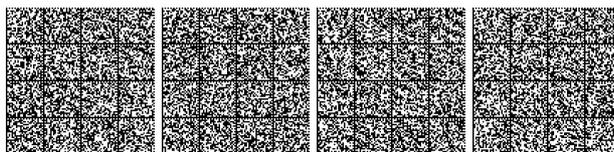
diverse da quelle emanate in attuazione dell'art. 13-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 27 febbraio 2017, n. 19, anche se non coerenti con le stesse.

Art. 13.

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2012, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2017

Il Ministro: PADOAN

17A05600

DECRETO 8 agosto 2017.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 58560 del 24 luglio 2017, che ha disposto per il 31 luglio 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 58560 del 24 luglio 2017, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 2017, il rendimento medio ponderato dei buoni a 184 giorni è risultato pari a -0,352%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,357.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,598% e a 0,645%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A05696

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 agosto 2017.

Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito dell'IMU e della TASI riferito al primo semestre 2017, derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede l'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per i fabbricati danneggiati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, individuate dall'art. 1 dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto l'art. 18-*undecies* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il quale, tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016, ha esteso le predette esenzioni fiscali ad altri 9 comuni della Regione Abruzzo, indicati nell'Allegato 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2017, recante una prima anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito relativo alla seconda rata dell'anno 2016 dell'IMU e della TASI;

Ravvisata l'opportunità di procedere, anche per l'anno 2017, ad attribuire un acconto, a titolo di anticipazione del rimborso del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito alla prima rata;

Preso atto che sul capitolo 1382 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'annualità 2017 e per le predette finalità, sono stati stanziati 41,4 milioni di euro;
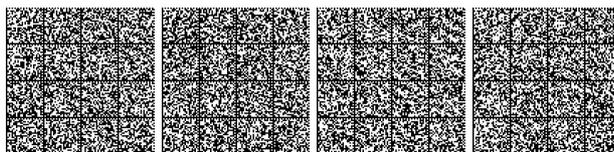
Ritenuto di procedere al rimborso nella forma di anticipazione, nell'importo di 12.853.714,35 euro, sulla base delle stime di gettito dell'IMU e della TASI per l'anno 2017 elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, tenuto conto della circostanza che i dati forniti dal Dipartimento della protezione civile risultano ancora provvisori;

Ritenuto che il conguaglio per l'anno 2017 - quantificato, unitamente al rimborso per le annualità successive, al momento dell'acquisizione dei dati puntuali - sarà disposto con uno o più provvedimenti successivi;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 giugno 2017;

Decreta:

Articolo unico

Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito, riferito al primo semestre 2017, dell'IMU e della TASI derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

1. Ai comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, individuati dall'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è attribuito l'importo di 12.853.714,35 euro a titolo di anticipazione - riferita alla prima rata dell'anno 2017 - del rimborso del minor gettito derivante dall'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) disposta dall'art. 48, comma 16, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016.

2. L'importo di 12.853.714,35 euro è attribuito, a titolo di anticipazione per l'anno 2017, sulla base dei criteri e delle modalità indicate nell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2017 ed è ripartito nella misura determinata pro-quota negli Allegati 1, 2 e 2-*bis* al presente decreto.

3. L'attribuzione delle somme dovute a titolo di conguaglio per l'anno 2017, anche mediante l'eventuale erogazione di un'ulteriore anticipazione, tenuto conto dello stanziamento complessivo, per la stessa annualità, pari a 41,4 milioni di euro nonché il rimborso dovuto fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, saranno disposti con uno o più provvedimenti successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2017

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN
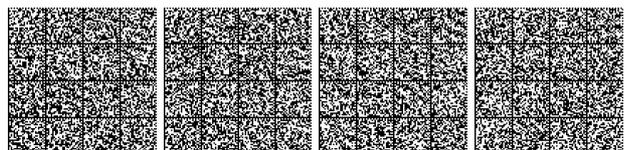
Allegato 1

Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito IMU e TASI derivante dall'esenzione riconosciuta dalla rata che scade il 16 dicembre 2016, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Anno 2017

(Art. 48, comma 16, del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016)

	Regioni a statuto ordinario	Provincia	Comune	Quote di contributo attribuite
	Abruzzo			
1		AQ	CAMPOTOSTO	25.233,70
2		AQ	CAPITIGNANO	18.074,67
3		AQ	MONTEREALE	112.586,84
4		TE	CORTINO	39.452,33
5		TE	CROGNALETO	19.525,51
6		TE	MONTORIO AL VOMANO	246.210,86
7		TE	ROCCA SANTA MARIA	12.797,45
8		TE	VALLE CASTELLANA	38.539,71
	Lazio			
9		RI	ACCUMOLI	144.564,55
10		RI	AMATRICE	642.956,14
11		RI	ANTRODOCO	35.365,49
12		RI	BORBONA	8.662,51
13		RI	BORGO VELINO	2.808,31
14		RI	CASTEL SANT'ANGELO	6.570,70
15		RI	CITTAREALE	10.139,45
16		RI	LEONESSA	90.687,06
17		RI	MICIGLIANO	2.536,42
18		RI	POSTA	14.664,77
	Marche			
19		AP	ACQUASANTA TERME	178.865,07
20		AP	ARQUATA DEL TRONTO	212.649,36
21		AP	COMUNANZA	44.428,97
22		AP	COSSIGNANO	8.700,78
23		AP	FORCE	20.459,67
24		AP	MONTALTO delle MARCHE	18.583,28
25		AP	MONTEDINOVE	4.831,99
26		AP	MONTEGALLO	48.497,81
27		AP	MONTEMONACO	54.685,03
28		AP	PALMIANO	2.307,79
29		AP	ROCCAFLUVIONE	30.478,93
30		AP	ROTELLA	7.779,77
31		AP	VENAROTTA	33.178,21
32		FM	AMANDOLA	159.520,71
33		FM	MONTEFORTINO	60.098,60
34		MC	ACQUACANINA	21.050,73
35		MC	BOLOGNOLA	33.159,14
36		MC	CASTELSANTANGELO sul NERA	98.634,87
37		MC	CESSAPALOMBO	29.442,12
38		MC	FIASTRA	54.143,17
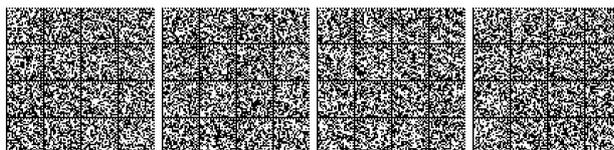
	Regioni a statuto ordinario	Provincia	Comune	Quote di contributo attribuite
39		**MC**	**FIORDIMONTE**	**29.856,40**
40		**MC**	**GUALDO**	**54.648,21**
41		**MC**	**PENNA SAN GIOVANNI**	**40.412,53**
42		**MC**	**PIEVEBOVIGLIANA**	**77.438,71**
43		**MC**	**PIEVE TORINA**	**144.565,84**
44		**MC**	**SAN GINESIO**	**322.796,02**
45		**MC**	**SANT'ANGELO in PONTANO**	**82.162,87**
46		**MC**	**SARNANO**	**370.513,65**
47		**MC**	**USSITA**	**388.734,33**
48		**MC**	**VISSO**	**232.631,43**
	Umbria			
49		**PG**	**CASCIA**	**270.009,43**
50		**PG**	**CERRETO DI SPOLETO**	**43.505,52**
51		**PG**	**MONTELEONE DI SPOLETO**	**39.624,23**
52		**PG**	**NORCIA**	**784.381,04**
53		**PG**	**POGGIODOMO**	**7.049,98**
54		**PG**	**PRECI**	**116.986,88**
55		**PG**	**SANT'ANATOLIA DI NARCO**	**3.661,61**
56		**PG**	**SCHEGGINO**	**6.169,29**
57		**PG**	**SELLANO**	**44.978,89**
58		**PG**	**VALLO DI NERA**	**4.493,52**
59		**TR**	**ARRONE**	**1.994,32**
60		**TR**	**FERENTILLO**	**22.531,15**
61		**TR**	**MONTEFRANCO**	**10.029,82**
62		**TR**	**POLINO**	**4.156,54**
TOTALE				**5.696.204,68**
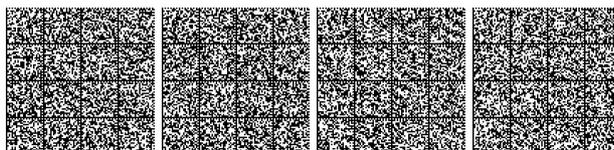
Allegato 2

Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito IMU e TASI derivante dall'esenzione riconosciuta dalla rata che scade il 16 dicembre 2016, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Anno 2017

(Art. 48, comma 16, del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016)

	Regioni a statuto ordinario	Provincia	Comune	Quote di contributo attribuite
	Abruzzo			
1		**TE**	**CAMPLI**	**55.083,16**
2		**TE**	**CASTELLI**	**13.871,61**
3		**TE**	**CIVITELLA DEL TRONTO**	**43.070,35**
4		**TE**	**TERAMO**	**59.747,80**
5		**TE**	**TORRICELLA SICURA**	**19.197,84**
6		**TE**	**TOSSICIA**	**13.435,60**
	Lazio			
7		**RI**	**CANTALICE**	**23.700,45**
8		**RI**	**CITTADUCALE**	**31.233,27**
9		**RI**	**POGGIO BUSTONE**	**16.862,54**
10		**RI**	**RIETI**	**67.316,33**
11		**RI**	**RIVODUTRI**	**12.269,91**
	Marche			
12		**AN**	**CERRETO D'ESI**	**70.845,70**
13		**AN**	**FABRIANO**	**199.438,87**
14		**FM**	**BELMONTE PICENO**	**3.609,44**
15		**FM**	**FALERONE**	**62.317,21**
16		**FM**	**MASSA FERMANA**	**8.361,36**
17		**FM**	**MONSAMPIETRO MORICO**	**10.514,44**
18		**FM**	**MONTAPPONE**	**11.863,56**
19		**FM**	**MONTEFALCONE APPENNINO**	**16.873,56**
20		**FM**	**MONTEGIORGIO**	**65.887,72**
21		**FM**	**MONTELEONE DI FERMO**	**3.140,92**
22		**FM**	**MONTELPARO**	**5.906,62**
23		**FM**	**MONTE RINALDO**	**2.534,79**
24		**FM**	**MONTE VIDON CORRADO**	**6.141,07**
25		**FM**	**ORTEZZANO**	**6.109,54**
26		**FM**	**SANTA VITTORIA IN MATENANO**	**17.618,21**
27		**FM**	**SERVIGLIANO**	**22.996,56**
28		**FM**	**SMERILLO**	**6.269,65**
29		**AP**	**APPIGNANO DEL TRONTO**	**12.299,86**
30		**AP**	**ASCOLI PICENO**	**63.472,08**
31		**AP**	**CASTEL DI LAMA**	**20.379,97**
32		**AP**	**CASTIGNANO**	**8.995,02**
33		**AP**	**CASTORANO**	**1.432,62**
34		**AP**	**COLLI DEL TRONTO**	**17.490,87**
35		**AP**	**FOLIGNANO**	**44.734,00**
36		**AP**	**MALTIGNANO**	**14.707,63**
37		**AP**	**OFFIDA**	**45.710,86**
38		**MC**	**APIRO**	**31.257,63**

	Regioni a statuto ordinario	Provincia	Comune	Quote di contributo attribuite
39		MC	BELFORTE DEL CHIENTI	84.927,82
40		MC	CALDAROLA	147.822,08
41		MC	CAMERINO	991.233,65
42		MC	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	16.833,25
43		MC	CASTELRAIMONDO	321.159,41
44		MC	CINGOLI	197.918,05
45		MC	COLMURANO	35.679,49
46		MC	CORRIDONIA	194.548,78
47		MC	ESANATOGLIA	94.076,51
48		MC	FIUMINATA	53.548,68
49		MC	GAGLIOLE	40.262,21
50		MC	LORO PICENO	70.521,92
51		MC	MACERATA	59.863,55
52		MC	MATELICA	570.856,18
53		MC	MOGLIANO	60.024,47
54		MC	MONTE CAVALLO	3.811,44
55		MC	MONTE SAN MARTINO	14.362,11
56		MC	MUCCIA	97.100,03
57		MC	PETRIOLO	14.448,00
58		MC	PIORACO	71.219,31
59		MC	POGGIO SAN VICINO	3.133,26
60		MC	POLLENZA	130.475,05
61		MC	RIPE SAN GINESIO	21.607,50
62		MC	SAN SEVERINO MARCHE	699.635,81
63		MC	SEFRO	24.109,20
64		MC	SERRAPETRONA	71.904,21
65		MC	SERRAVALLE DI CHIENTI	20.346,19
66		MC	TOLENTINO	1.405.758,18
67		MC	TREIA	198.987,33
68		MC	URBISAGLIA	70.916,75
	Umbria			
69		PG	SPOLETO	46.383,07
TOTALE				6.970.172,11
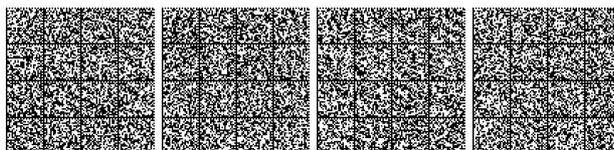
Allegato 2-bis

Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito IMU e TASI derivante dall'esenzione riconosciuta dalla rata che scade il 16 dicembre 2016, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Anno 2017

(Art. 18, undecies, del D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017)

	Regioni a statuto ordinario	Provincia	Comune	Quote di contributo attribuite
	Abruzzo			
1		**AQ**	**BARETE**	**11.027,61**
2		**AQ**	**CAGNANO AMITERNO**	**17.191,68**
3		**AQ**	**PIZZOLI**	**52.651,48**
4		**PE**	**FARINDOLA**	**12.198,49**
5		**TE**	**CASTEL CASTAGNA**	**3.092,74**
6		**TE**	**COLLEDARA**	**16.884,28**
7		**TE**	**ISOLA DEL GRAN SASSO D'Italia**	**42.842,48**
8		**TE**	**PIETRACAMELA**	**17.752,99**
9		**TE**	**FANO ADRIANO**	**13.695,81**
TOTALE				**187.337,56**

17A05613

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 maggio 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Fontina»;

Visto il decreto del 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Fontina»;

Visto il decreto del 14 dicembre 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2015 con il quale è stato

confermato, da ultimo, al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Fontina»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e successive modificazioni ed integrazioni in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 6 dicembre 2016, prot. n. 91275 con la quale il Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui al citato art. 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

Vista la nota ministeriale prot. n. 93877 del 15 dicembre 2016 con la quale l'amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 7 marzo 2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 16 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata ad Aosta il 2 marzo 2017, recante il numero di repertorio 1077 ed il numero di raccolta 677, con atto a firma del Notaio Silvia Galliano;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina registrato ad Aosta il 2 marzo 2017, recante il numero di repertorio 1077 ed il numero di raccolta 677, con atto a firma del Notaio Silvia Galliano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A05508

DECRETO 19 luglio 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Provolone del Monaco DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Provolone del Monaco».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
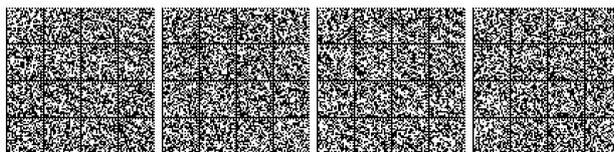
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 121 della Commissione del 9 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea legge 38 dell'11 febbraio 2010 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco»;

Visto il decreto del 21 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 58 del 11 marzo 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Provolone del Monaco il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Provolone del Monaco»;

Visto il decreto del 11 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 154 del 11 giugno 2014, con il quale è stato confermato al Consorzio di tutela Provolone del Monaco l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Provolone del Monaco»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo agroqualità a mezzo email in data 21 giugno 2017 (prot. Mipaaf n. 48746 del 21 giugno 2017), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Provolone del Monaco a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la DOP «Provolone del Monaco»,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto del 21 febbraio 2011 e confermato con decreto dell'11 giugno 2014 al Consorzio di tutela Provolone del Monaco con sede legale in Vico Equense (Napoli), via Caccioppoli n. 25, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Provolone del Monaco»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 21 febbraio 2011 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma 19 luglio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A05514
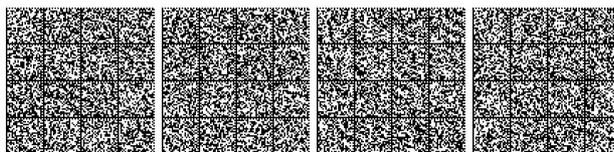
DECRETO 19 luglio 2017.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà indicate nel dispositivo, per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati, presentate tramite il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Attesa la necessità di modificare i relativi decreti d'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
14279	Mais	ISH716	IVS Srl - ISTA Veneto Sementi	Agroalimentare Sud S.p.A.
1265	Frumento tenero	S. Pastore	CRA - Unità di ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali	CRA - Unità di ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali e Fondazione Morando Bolognini
1253	Frumento tenero	Salmone	CRA - Unità di ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali	CRA - Unità di ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali e Fondazione Morando Bolognini
5879	Frumento tenero	Salvia	CRA - Unità di ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali e Agroservice S.p.A.	CRA - Unità di ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali, Agroservice S.p.A. e Fondazione Morando Bolognini

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

17A05537
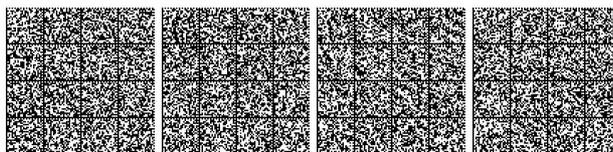
DECRETO 25 luglio 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Asiago»;

Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio Asiago il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Asiago»;

Visto il decreto del 20 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 2017, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Grana Padano»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione del 1° dicembre 2016, prot. Mipaaf n. 91094, con la quale il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui alla legge citato art. 2 della 28 luglio 2016, n 154;

Vista la nota ministeriale prot. n. 93879 del 15 dicembre 2016 con la quale l'Amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 154/2016;

Visto che il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 13 luglio 2017, prot. Mipaaf n. 55233 del 18 luglio 2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano nella nuova versione registrato presso l'Agenzia delle entrate, Ufficio di Brescia 2, il 18 gennaio 2017, recante il numero di repertorio 59770 ed il numero di raccolta 22092, con atto a firma del Notaio Corrado Defendi,

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano registrato presso l'Agenzia delle entrate, ufficio di Brescia 2, il 18 gennaio 2017, recante il numero di repertorio 59770 ed il numero di raccolta 22092, con atto a firma del Notaio Corrado Defendi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A05513
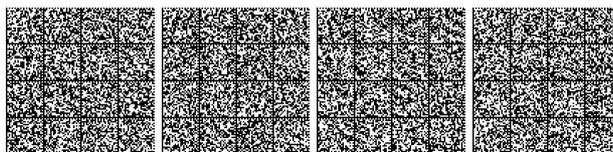
DECRETO 26 luglio 2017.

Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Piave», per le tipologie «Manzoni bianco» e «Verduzzo», limitatamente alla campagna vendemmiale 2017/2018.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla disposizioni applicative del citato reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato reg. (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente reg. (CE) n. 1234/2007, art. 118-*octodecies*, par. 3, e del citato reg. (CE) n. 607/2009;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui alla richiamata normativa dell'U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Piave»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero — Sezione prodotti DOP e IGP —Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

Visto in particolare l'art. 6, comma 3, del sopra citato disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piave» che prevede la facoltà per il Ministero di poter ridurre i limiti dell'estratto non riduttore minimo;

Vista la domanda del Consorzio vini Venezia, trasmessa per il tramite della Regione Veneto con nota n. 300828 del 21 luglio 2017, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'estratto non riduttore dei vini a denominazione di origine controllata «Piave», ai sensi del sopra richiamato art. 6, comma 3, del disciplinare di produzione per le tipologie «Manzoni bianco» e «Verduzzo», per i prodotti derivanti dalla sola campagna vendemmiale 2015/2016, nella misura di 2 g/l (rispettivamente dagli attuali 20 g/l a 18g/l per la tipologia «Manzoni bianco» e da 18 g/l a 16 g/1 per la tipologia «Verduzzo»), in attesa della definizione, nel rispetto della vigente ordinaria procedura, della richiesta presentata in data 16 agosto 2016 intesa a rendere definitivo il limite minimo del predetto parametro chimico-fisico, sulla quale è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP nella riunione del 7 giugno 2017;

Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta istanza, con le quali è stato evidenziato che il particolare andamento climatico antecedente la imminente vendemmia 2017 è tale da determinare una significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo dei relativi vini, rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;

Considerato che sono in fase di adozione presso la Commissione UE le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina delle modifiche temporanee in questione, per le quali sarà prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;

Considerato che, in assenza di specifiche disposizioni procedurali, per l'esame della modifica temporanea in questione possa ritenersi applicabile la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che, in tale ambito, è stato acquisito il parere favorevole espresso della Regione Veneto con la citata nota n. 300828 del 21 luglio 2017;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Piave» per le tipologie «Manzoni bianco» e «Verduzzo», nei termini sopra evidenziati e limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2017/2018;

Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea in questione alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 70 bis, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009, nonché di dover pubblicare la stessa sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*,

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. Il limite minimo dell'estratto non riduttore dei vini a denominazione di origine controllata «Piave» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione, così come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa, per le produzioni derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2017/2018, è ridotto da 20,0 g/l a 18,0 g/l per la tipologia «Manzoni bianco» e da 18,0 g/l a 16,0 g/l per la tipologia «Verduzzo».

2. La modifica di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai sensi dell'art. 70 bis, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A05534

DECRETO 26 luglio 2017.

Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Lison», limitatamente alla campagna vendemmiale 2017/2018.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla disposizioni applicative del citato regolamento (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 118-*octodecies*, par. 3, e del citato regolamento (CE) n. 607/2009;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui alla richiamata normativa dell'U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Lison»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOCG;

Visto in particolare l'art. 6, comma 2 del sopra citato disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Lison» che prevede la facoltà per il Ministero di poter ridurre i limiti dell'estratto non riduttore minimo;

Vista la domanda del Consorzio vini Venezia, trasmessa per il tramite della Regione Veneto con nota n. 165583 del 28 aprile 2016, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'estratto non riduttore dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Lison», ai sensi del sopra richiamato art. 6, comma 2 del disciplinare di produzione per le tipologie «Lison» e «Lison Classico», per i prodotti derivanti dalla sola campagna vendemmiale 2017/2018, nella misura di 2 g/l (dagli attuali 20 g/l a 18 g/l); in attesa della definizione, nel rispetto della vigente ordinaria procedura, della richiesta presentata in data 16 agosto 2016 intesa a rendere definitivo il limite minimo del predetto parametro chimico-fisico, sulla quale è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP nella riunione del 7 giugno 2017;

Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta istanza, con le quali è stato evidenziato che il particolare andamento climatico antecedente la imminente vendemmia 2017 è tale da determinare una significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo dei relativi vini, rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;

Considerato che sono in fase di adozione presso la Commissione U.E. le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina delle modifiche temporanee in questione, per le quali sarà prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione U.E.;

Considerato che, in assenza di specifiche disposizioni procedurali, per l'esame della modifica temporanea in questione possa ritenersi applicabile la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10, comma 8 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che, in tale ambito, è stato acquisito il parere favorevole espresso della Regione Veneto con la citata nota n. 300828 del 21 luglio 2017;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Lison» per le tipologie «Lison» e «Lison Classico», nei termini sopra evidenziati e limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2017/2018;

Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea in questione alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009, nonché di dover pubblicare la stessa sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. Il limite minimo dell'estratto non riduttore dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Lison» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione, così come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa, per le produzioni derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2017/2018, è ridotto da 20,0 g/l a 18,0 g/l per le tipologie «Lison» e «Lison Classico».

2. La modifica di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A05535
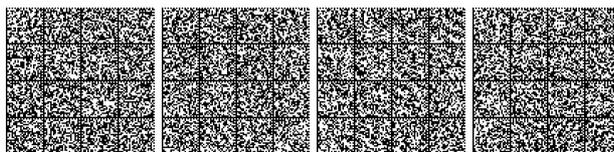
DECRETO 26 luglio 2017.

Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore», per le tipologie «Bianco», «Sauvignon», «Chardonnay» e «Verduzzo», limitatamente alla campagna vendemmiale 2017/2018.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla disposizioni applicative del citato regolamento (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 118-*octodecies*, par. 3, e del citato regolamento (CE) n. 607/2009;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui alla richiamata normativa dell'U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Lison-Pramaggiore»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

Visto in particolare l'art. 6, comma 3 del sopra citato disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore», che prevede la facoltà per il Ministero di poter ridurre i limiti dell'estratto non riduttore minimo;

Vista la domanda del Consorzio vini Venezia, trasmessa per il tramite della Regione Veneto con nota n. 300828 del 21 luglio 2017, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'estratto non riduttore dei vini a Denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore», ai sensi del sopra richiamato art. 6, comma 3 del disciplinare di produzione per le tipologie «Bianco», «Sauvignon», «Chardonnay» e «Verduzzo», per i prodotti derivanti dalla sola campagna vendemmiale 2017/2018, nella misura di 2 g/l (rispettivamente dagli attuali 20 g/l a 18 g/l per le prime 3 tipologie e da 18 g/l a 16 g/l per la tipologia «Verduzzo»), in attesa della definizione, nel rispetto della vigente ordinaria procedura, della richiesta presentata in data 16 agosto 2016 intesa a rendere definitivo il limite minimo del predetto parametro chimico-fisico, sulla quale è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP nella riunione del 7 giugno 2017;

Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta istanza, con le quali è stato evidenziato che il particolare andamento climatico antecedente la imminente vendemmia 2017 è tale da determinare una significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo dei relativi vini, rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;

Considerato che sono in fase di adozione presso la Commissione U.E. le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina delle modifiche temporanee in questione, per le quali sarà prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione U.E.;

Considerato che, in assenza di specifiche disposizioni procedurali, per l'esame della modifica temporanea in questione possa ritenersi applicabile la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10, comma 8 del ci-

tato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che, in tale ambito, è stato acquisito il parere favorevole espresso della Regione Veneto con la citata nota n. 300828 del 21 luglio 2017;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a Denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» per le tipologie «Bianco», «Sauvignon», «Chardonnay» e «Verduzzo», nei termini sopra evidenziati e limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2017/2018;

Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea in questione alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009, nonché di dover pubblicare la stessa sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. Il limite minimo dell'estratto non riduttore dei vini a Denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione, così come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa, per le produzioni derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2017/2018, è ridotto da 20,0 g/l a 18,0 g/l per le tipologie «Bianco», «Sauvignon» e «Chardonnay» e da 18,0 g/l a 16,0 g/l per la tipologia «Verduzzo».

2. La modifica di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A05536

DECRETO 28 luglio 2017.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Basf Italia S.p.a.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 6 febbraio 2017 dal Centro «Basf Italia S.p.a.», con sede legale in Via Marconato n. 8 - 20811 Cesano Maderno (Monza e Brianza);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 15-16 giugno 2017 presso il Centro «Basf Italia S.p.a.»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 6 febbraio 2017, a fronte di apposita documentazione presentata;
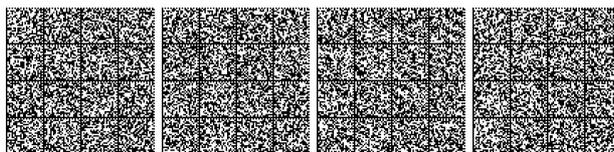
Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Basf Italia S.p.a.», con sede legale in Via Marconato n. 8 - 20811 Cesano Maderno (Monza e Brianza), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

vertebrati dannosi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8 del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Basf Italia S.p.a.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi ventiquattro dalla data di ispezione effettuata in data 16 giugno 2017.

2. Il Centro «Basf Italia S.p.a.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2017

Il direttore generale: GATTO

17A05538

DECRETO 28 luglio 2017.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «FEM-IASMA» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 28 aprile 2017 dal Centro «FEM-IASMA», con sede legale in Via E. Mach n. 1 - 38010 S. Michele all'Adige (Trento);
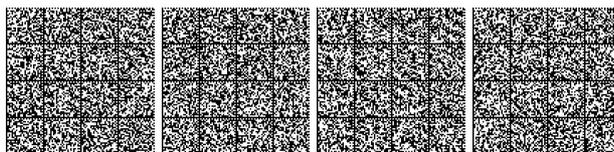
Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 9 giugno 2017 presso il Centro «FEM-IASMA»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 28 aprile 2017, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «FEM-IASMA», con sede legale in Via E. Mach n. 1 - 38010 S. Michele all'Adige (Trento), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione di efficacia di semiochimici;

osservazioni riguardanti la persistenza di agrofarmaci;

osservazioni riguardanti l'attività di fitoregolatori.

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

vertebrati dannosi;

apicoltura;

fitoregolatori.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8 del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «FEM-IASMA» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi ventiquattro dalla data di ispezione effettuata in data 9 giugno 2017.

2. Il Centro «FEM-IASMA», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2017

Il direttore generale: GATTO

17A05539
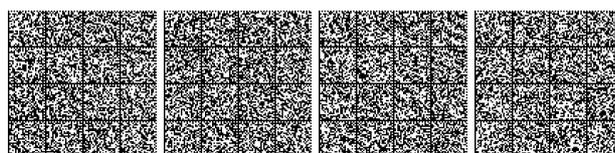
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 luglio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Triaxis», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1365/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Sanofi Pasteur Europe ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Triaxis»;

Vista la domanda con la quale la società Sanofi Pasteur Europe ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. dal n. 039760044 al n. 039760095;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 14 giugno 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRIAXIS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa monodose da 0,5 ml in vetro senza ago - A.I.C. n. 039760044 (in base 10) 15XD5D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe monodose da 0,5 ml in vetro senza ago - A.I.C. n. 039760057 (in base 10) 15XD5T (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa monodose da 0,5 ml in vetro con ago separato - A.I.C. n. 039760069 (in base 10) 15XD65 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa monodose da 0,5 ml in vetro con 2 aghi separati - A.I.C. n. 039760071 (in base 10) 15XD67 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe monodose da 0,5 ml in vetro con 10 aghi separati - A.I.C. n. 039760083 (in base 10) 15XD6M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe monodose da 0,5 ml in vetro con 20 aghi separati - A.I.C. n. 039760095 (in base 10) 15XD6Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Triaxis» è la seguente:

per le confezioni da 1 siringa: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per le confezioni da 10 siringhe: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 luglio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A05517

DETERMINA 20 luglio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Halcion», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1367/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società GMM Farma S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Halcion»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la società GMM Farma S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. n. 044935017;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 14 giugno 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale HALCION nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «125 Microgrammi compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 044935017 (in base 10) 1BV9V9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Halcion» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 luglio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A05518
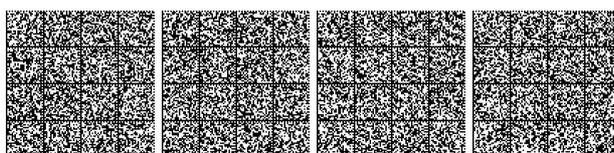
DETERMINA 4 agosto 2017.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Venclyxto». (Determina n. 1475/2017).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Venclyxto» - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 5 dicembre 2016 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/16/1138/001 10 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) - 10 (5×2) compresse (dose unitaria);

EU/1/16/1138/002 10 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) - 14 (7×2) compresse (dose unitaria);

EU/1/16/1138/003 50 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) - 5 (5×1) compresse (dose unitaria);

EU/1/16/1138/004 50 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) - 7 (7×1) compresse (dose unitaria);

EU/1/16/1138/005 100 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) - 7 (7×1) compresse (dose unitaria);

EU/1/16/1138/006 100 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) - 14 (7×2) compresse (dose unitaria);

EU/1/16/1138/007 100 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) - 112 (4×28) compresse (dose unitaria).

Titolare A.I.C.: Abbvie LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
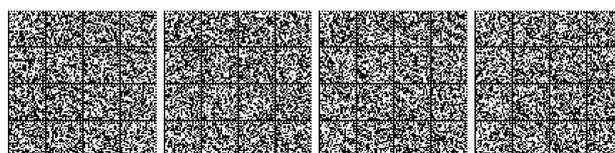
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Vista la domanda con la quale la ditta Abbvie LTD ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 aprile 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 22 maggio 2017;

Vista la deliberazione n. 12 del 22 giugno 2017 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale VENCLYXTO nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

10 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) - 10 (5×2) compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 045198013/E (in base 10) 1C3BPX (in base 32);

10 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) - 14 (7×2) compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 045198025/E (in base 10) 1C3BQ9 (in base 32);

50 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) - 5 (5×1) compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 045198037/E (in base 10) 1C3BQP (in base 32);

50 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) - 7 (7×1) compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 045198049/E (in base 10) 1C3BR1 (in base 32);

100 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) - 7 (7×1) compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 045198052/E (in base 10) 1C3BR4 (in base 32);

100 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) - 14 (7×2) compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 045198064/E (in base 10) 1C3BRJ (in base 32);

100 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) - 112 (4×28) compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 045198076/E (in base 10) 1C3BRW (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Venclyxto» in monoterapia è indicato per il trattamento della leucemia linfatica cronica (CLL - chronic lymphocytic leukaemia) in presenza della delezione 17p o della mutazione TP53 in pazienti adulti non idonei o che hanno fallito la terapia con un inibitore della via del recettore delle cellule B. «Venclyxto» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con CLL in assenza della delezione 17p o mutazione TP53 che hanno fallito la chemioimmunoterapia e la terapia con un inibitore della via del recettore delle cellule B.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Venclyxto» è classificata come segue.

Confezioni:

100 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) - 112 (4×28) compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 045198076/E (in base 10) 1C3BRW (in base 32). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6.919,03. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11.419,17;

100 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) - 14 (7×2) compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 045198064/E (in base 10) 1C3BRJ (in base 32). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 864,88. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.427,40;

10 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) - 14 (7×2) compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 045198025/E (in base 10) 1C3BQ9 (in base 32). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 86,49. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 142,74;

50 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) - 7 (7×1) compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 045198049/E (in base 10) 1C3BR1 (in base 32). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 216,22. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 356,85;

100 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) - 7 (7×1) compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 045198052/E (in base 10) 1C3BR4 (in base 32). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 432,44. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 713,70.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica potenziale, da cui consegue:

l'applicazione delle riduzioni di legge di cui ai sensi delle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore riduzione del 5% ai sensi della determinazione AIFA del 27 settembre 2006;

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR)».

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale (ivi comprese le strutture di natura privato-convenzionata con il Servizio sanitario nazionale) sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Validità del contratto: 18 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Venclyxto» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, ematologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 agosto 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A05637

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

COMUNICATO 2 agosto 2017.

Apertura dei termini per l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

Vista la relativa legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2015;

Visto l'art. 213, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;

Considerato che l'art. 5, comma 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, prevede che l'ANAC entro il 30 settembre 2017 e, successivamente, ogni tre anni, proceda all'aggiornamento dell'elenco;

Considerato, altresì, che l'art. 1, comma 5 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prescrive che ai fini dell'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, devono nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno;

Considerato, inoltre, che l'ANAC è competente, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, a definire con propria determinazione le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

Vista la determinazione ANAC dell'11 febbraio 2015, n. 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2015;

Considerato che il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 1° agosto 2017, ha deliberato l'apertura del termine per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;
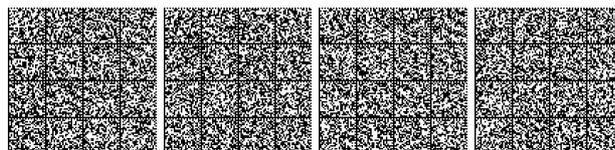
Comunica:

che i soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, che intendano mantenere l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, ovvero i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui al citato art. 2 e non iscritti all'elenco, intendano iscriversi, hanno termine fino al 15 settembre 2017 per inviare formale richiesta all'Autorità nazionale anticorruzione, Ufficio qualificazione stazioni appaltanti (USA), secondo le modalità operative di cui alla predetta determinazione ANAC n. 2 dell'11 febbraio 2015.

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 2 agosto 2017.
Il segretario: ESPOSITO

17A05609

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 14 luglio 2017.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 che disciplina l'autonomia delle università e le modalità adozione degli statuti e dei regolamenti di ateneo;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo statuto emanato con decreto rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994, modificato, da ultimo, con decreto rettorale n. 3330 del 9 dicembre 2011;

Viste le delibere del 22 febbraio e del 21 marzo 2017 del senato accademico, di adozione del nuovo testo dello statuto di Ateneo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione acquisito con delibera del 24 febbraio 2017;

Vista la nota della direttrice generale del 30 marzo 2017, prot. n. 111588 di trasmissione dello statuto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti i rilievi di legittimità e di merito formulati da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e inviati con nota del 30 marzo 2017;

Vista la deliberazione del senato accademico del 20 giugno 2017 in ordine all'accoglimento dei rilievi ministeriali e all'approvazione del nuovo testo statutario;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 30 giugno 2017 in merito all'esame dei rilievi ministeriali e alla formulazione del relativo parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo statuto dell'Università degli studi di Verona nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 14 luglio 2017

Il Rettore: SARTOR

ALLEGATO

STATUTO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Finalità, autonomia e libertà dell'Università

1. L'Università degli Studi di Verona è sede di libera ricerca e di libera formazione ed ha come finalità la crescita, l'elaborazione critica e la diffusione del sapere e la promozione della cultura, al fine del progresso culturale, civile e sociale del Paese secondo i principi della Costituzione italiana e della Magna Charta delle università europee.

2. In attuazione del principio garantito dalla Costituzione, l'Università ha autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria e contabile.

3. L'Università promuove una cultura di pace, di rispetto dei diritti umani, della dignità della persona umana, di pluralismo delle idee e di valorizzazione delle differenze, garantisce pari opportunità nel lavoro e nello studio, tutela la piena libertà di pensiero e di espressione e respinge idee di violenza, di discriminazione e di intolleranza. L'Università promuove, altresì, una politica volta a coniugare innovazione e sostenibilità ambientale.

Art. 2.
Principi generali

1. L'Università è una comunità formata dal personale docente, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti, che in essa si riconoscono. Ispirandosi ai principi contenuti nel codice etico di cui all'art. 61, essa impegna i propri componenti al rispetto dei diritti individuali e all'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo.

2. L'Università assume come indirizzo fondamentale della propria azione il principio dell'autonomia responsabile, che impone la trasparenza e la verifica delle scelte e la rendicontazione dei risultati secondo criteri di qualità, economicità ed efficacia.

3. L'Università opera nel rispetto dei criteri di programmazione, coordinamento e verifica dei risultati.

4. L'Università adotta metodi di valutazione, anche ad opera di organismi esterni, della attività di ricerca, di didattica e di gestione amministrativa; stabilisce criteri di misurazione e controllo della qualità dei risultati della ricerca nel rispetto della specificità delle diverse discipline; adotta, infine, per i progetti di ricerca scientifica, anche in relazione al reclutamento, criteri di valutazione ispirati alle norme di qualità in uso nella comunità scientifica.

5. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera divulgazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia

diffusione. Con apposito regolamento ne incentiva il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 3.
Attuazione delle finalità

1. In relazione alle proprie finalità e nell'esercizio della propria autonomia, l'Università, anche attraverso accordi, contratti e collaborazioni comunque denominate con enti pubblici o privati:

a) promuove la collaborazione con università italiane e straniere, con altri soggetti pubblici e privati anche a livello europeo e internazionale;

b) promuove la diffusione dei risultati della ricerca scientifica anche ai fini di una loro utilizzazione in campo sociale ed economico;

c) favorisce gli scambi, la collaborazione scientifica e didattica e l'internazionalizzazione, anche attraverso programmi integrati di studio, un'ampia mobilità di docenti e studenti, la realizzazione di iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione di corsi che rilascino titoli di studio riconosciuti anche da altri ordinamenti e insegnamenti svolti in lingua straniera;

d) promuove strategie finalizzate all'incremento della presenza di studenti e studiosi stranieri al suo interno;

e) tutela e incoraggia lo sviluppo del talento, dell'indipendenza e della creatività individuali, in particolare dei giovani;

f) elabora, dandone la massima diffusione, indicatori atti a verificare un utilizzo efficace dei fondi destinati alla ricerca, alla didattica e alle attività di servizio;

g) favorisce la partecipazione di tutte le componenti universitarie anche attraverso l'organizzazione di momenti di incontro e di discussione aperti;

h) si impegna a estendere il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra donne e uomini a tutti gli organi universitari;

i) valuta ogni altra possibile azione che consenta di perseguire le proprie finalità nell'ambito della normativa vigente e dei principi etici dell'Ateneo.

Art. 4.
Attività scientifica

1. L'Università promuove la ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, ponendo in atto ogni valido strumento di programmazione, organizzazione, finanziamento, gestione e verifica delle strutture e delle attività. Nel rispetto di quanto sopra e della libertà di ricerca, l'Università può stipulare convenzioni e contratti, può fornire consulenze ed è libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni, nonché di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

2. Nelle proprie strategie e programmazioni, compatibilmente con le proprie dotazioni, l'Università destina risorse alla ricerca, sulla base di criteri di documentata produttività scientifica, privilegiando la partecipazione ai bandi competitivi e i progetti di alta qualità per la cui valutazione si applicano procedure validate in conformità con gli standard internazionali.

3. L'Università sviluppa, con il supporto del nucleo di valutazione e del presidio per la qualità, specifici sistemi di valutazione e auto-valutazione delle attività e dei risultati della ricerca svolta nei dipartimenti, nei corsi e nelle scuole di dottorato e in tutti i progetti di ricerca finanziati dall'Ateneo, in coerenza con i sistemi nazionali e internazionali di valutazione della ricerca, utilizzati anche per l'assegnazione delle risorse alle strutture e per l'applicazione di meccanismi premiali.

Art. 5.
Attività didattica

1. Obiettivo dell'attività didattica è la formazione culturale e professionale dei discenti attraverso la ricerca scientifica e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio da conseguire.

2. Presupposti fondamentali dell'organizzazione dell'attività didattica sono un'equilibrata utilizzazione delle competenze e un'adeguata ripartizione delle risorse, al fine di garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio, nel rispetto di criteri basati sul merito.

3. L'Università informa lo svolgimento dell'attività didattica a modalità idonee a consentire adeguati tempi di didattica e di ricerca per i docenti, di frequenza e di studio per gli studenti.

4. L'Università si impegna a perseguire il costante miglioramento del processo didattico anche mediante:

a) metodologie e tecnologie innovative adatte a sviluppare e perfezionare l'apprendimento;

b) servizi didattici integrativi, curando particolarmente le forme di assistenza tutoriale;

c) idonei strumenti di verifica dell'efficacia del processo didattico;

d) adeguato sostegno alle iniziative dei docenti volte al potenziamento della loro attività didattica;

e) la valorizzazione della partecipazione attiva degli studenti alle attività formative.

5. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti, ne valorizza le capacità, premia il merito e l'impegno, rimuove gli ostacoli che impediscono il conseguimento di una preparazione di qualità nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici.

6. L'Università adotta la valutazione, anche ad opera di esperti esterni, come sistema per misurare la qualità delle attività didattiche e l'efficacia e l'efficienza dei servizi in favore degli studenti.

Art. 6.
Diritto allo studio

1. L'Università provvede all'organizzazione di corsi di orientamento e alla predisposizione di sale di studio, biblioteche, laboratori e allo sviluppo di servizi per gli studenti.

2. L'Università promuove l'istituzione di borse e premi di studio per studenti capaci e meritevoli, di contributi o agevolazioni a norma di legge per studenti che collaborino nei servizi di supporto all'attività didattica e al diritto allo studio.

3. Si impegna inoltre a potenziare i progetti di collaborazione didattica internazionale.

4. L'Università persegue l'intento di realizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, strutture di vita collettiva e favorisce attività autogestite dagli studenti nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero.

Art. 7.
Altre attività formative e culturali

1. L'Università, anche in collaborazione con altri atenei, con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, può:

a) istituire strutture per attività didattiche di interesse comune;

b) organizzare corsi di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, di aggiornamento professionale e corsi di preparazione agli esami di Stato e all'esercizio delle professioni;

c) partecipare alla promozione, all'organizzazione e alla fornitura di servizi e di corsi formativi e culturali;

d) promuovere attività di orientamento e di assistenza avvalendosi delle competenze delle strutture didattiche anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria ed eventualmente con altri enti ed organismi esterni.

Art. 8.
Terza missione e rapporti con il territorio

1. L'Università favorisce l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società.

2. L'Università promuove il coinvolgimento, nelle proprie scelte strategiche, delle comunità nelle quali si trova ad operare, anche attraverso incontri aperti a tutta la cittadinanza. Partecipa ad accordi di programma con gli enti istituzionalmente competenti per la realizzazione di azioni di interesse comune.

Art. 9.
Pari opportunità

1. L'Università istituisce e promuove idonee iniziative per l'attuazione del principio costituzionale delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze.
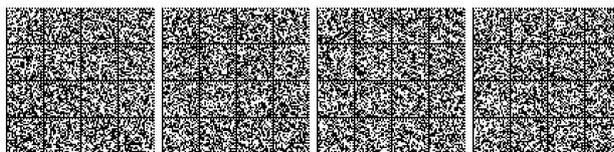
Art. 10.
Qualità della vita

1. L'Università promuove la qualità della vita universitaria per gli studenti e per il personale dipendente dedicando attenzione alle condizioni di lavoro e di studio, con particolare riferimento alla salute e sicurezza e alla funzionalità in tutti gli ambienti di ricerca, studio e lavoro; al benessere nello svolgimento delle attività; alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; al superamento delle barriere nei confronti dei disabili; alla promozione di attività culturali, sportive e ricreative.

Art. 11.
Codice etico

1. L'Università si dota di un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'Ateneo.

2. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità.

3. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accademico.

4. Le infrazioni del codice etico da parte della comunità universitaria danno luogo, a seconda della gravità delle stesse, alle seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;

b) richiamo con pubblicazione sul sito di Ateneo;

c) sospensione per il massimo di tre anni dall'accesso ai fondi per la ricerca e/o per la didattica dell'Ateneo.

Art. 12.
Informazione e comunicazione

1. Per garantire il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Università organizza i servizi necessari per assicurare in modo regolare ed efficace la diffusione delle informazioni all'interno dell'Ateneo e la comunicazione e lo sviluppo di relazioni con l'esterno, necessarie al compimento della missione dell'Università prevista dall'art. 1 del presente statuto.

TITOLO II
ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 13.
Organi di Ateneo

1. Sono organi centrali dell'Ateneo:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il direttore generale;

e) il nucleo di valutazione;

f) il collegio dei revisori dei conti;

g) il consiglio degli studenti.

Art. 14.
Il rettore

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo e esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il rettore è, inoltre, responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. Al rettore, in particolare, spetta di:

a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione, coordinando le attività di rispettiva competenza;

b) proporre al consiglio di amministrazione, acquisiti il parere e le proposte del senato accademico, i documenti di programmazione e riferire annualmente sullo stato della loro attuazione;

c) proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo;

d) proporre al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, l'attribuzione dell'incarico di direttore generale;

e) proporre al consiglio di amministrazione la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti;

f) proporre al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, i nomi dei componenti del nucleo di valutazione e la composizione e i componenti del presidio della qualità;

g) esercitare l'alta vigilanza sul buon andamento della ricerca e della didattica, nonché sull'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa dell'Ateneo;

h) emanare lo statuto ed i regolamenti dell'Ateneo;

i) esercitare la funzione disciplinare nei limiti delle competenze stabilite dalla legge e con le modalità definite nell'art. 29 del presente statuto;

j) disporre l'articolazione delle responsabilità relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

k) svolgere ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto, con esclusione degli atti attinenti alla gestione ordinaria di competenza del direttore generale.

Art. 15.
Elezione del rettore

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane, in possesso di un alto e documentabile profilo scientifico e di una attestata competenza gestionale e che abbiano presentato la loro candidatura nei modi e nei termini previsti dal regolamento generale di Ateneo, da un corpo elettorale formato da tutti i docenti.

2. L'elettorato attivo spetta altresì al personale tecnico amministrativo con voto ponderato nella misura pari al venti per cento del personale medesimo che abbia esercitato il diritto di voto, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, nonché agli studenti che facciano parte del consiglio degli studenti, del senato accademico, del consiglio di amministrazione, dei consigli di dipartimento e dei consigli delle scuole di cui all'art. 36, ove costituite.

3. La convocazione del corpo elettorale per l'elezione del rettore è disposta dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, secondo le modalità indicate nel regolamento generale di Ateneo.

4. Il regolamento generale di Ateneo disciplina inoltre le modalità di svolgimento delle elezioni in caso di anticipata cessazione dalla carica del rettore.

5. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in prima votazione; in seconda votazione il rettore è eletto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti; in terza con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

6. Ai fini della validità delle votazioni, il personale tecnico-amministrativo è ponderato nella misura pari al venti per cento degli aventi diritto al voto del personale medesimo.

7. Nell'ipotesi di candidatura unica, qualora non siano raggiunte le maggioranze richieste, il decano attiva, secondo le forme e le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo, una nuova procedura elettorale con la possibilità di presentazione di nuove candidature.

8. Il candidato che abbia conseguito la maggioranza prescritta è proclamato eletto dal decano e successivamente nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. In caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il rettore assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del sessennio.

9. In caso di anticipata cessazione dalla carica del rettore, le sue funzioni vengono assunte, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, dal decano fino alla nomina del nuovo rettore.

10. Il rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

11. Qualora sia eletto un professore a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

12. Il rettore percepisce un'indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione.
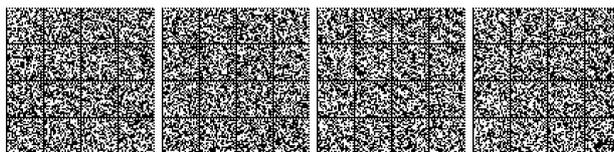
Art. 16.
Pro rettore e delegati

1. Il rettore nomina un pro rettore con funzioni vicarie, scelto tra i professori ordinari.

2. Il pro rettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione, in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Il pro rettore vicario percepisce un'indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione.

3. Il rettore, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di un numero massimo di 10 delegati, nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. I delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato.

4. Ai delegati del rettore può essere riconosciuta un'indennità fissata dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, commisurata agli impegni effettivi che l'espletamento del mandato richiede.

Art. 17.
Il senato accademico

1. Il senato accademico è costituito:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) da dodici direttori di dipartimento, eletti dall'intero corpo docente sulla base del maggior numero di voti espressi e secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Qualora il numero dei dipartimenti sia uguale o inferiore a dodici, tutti i direttori di dipartimento fanno parte del senato accademico;

c) da due rappresentanti del personale docente (uno per i professori associati e uno per i ricercatori) eletti per ciascuna delle macro aree scientifico-disciplinari;

d) da quattro rappresentanti del personale T/A eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo;

e) da quattro rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco, di cui due in rappresentanza degli iscritti ai corsi di laurea, uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi laurea magistrale e uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato.

2. Per lo studio e l'approfondimento di specifiche tematiche, il senato accademico può avvalersi di apposite commissioni presiedute da un proprio componente, scelto in ragione della sua competenza. Delle commissioni, fermo restando il rispetto del criterio delle qualità e competenze professionali, possono fare parte anche componenti esterni al senato. Il senato accademico può chiedere alle commissioni di formulare pareri o proposte, stabilendo un termine entro cui devono riferire; nelle stesse materie per cui sono state costituite, le commissioni possono, anche su propria iniziativa, presentare proposte al senato accademico.

3. I componenti del senato accademico durano in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che vengono rinnovati ogni due anni. Le modalità di elezione e di rinnovo sono demandate al regolamento generale di Ateneo, che assicura la continuità della loro partecipazione al senato accademico.

4. I componenti elettivi del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

5. I componenti del senato accademico non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi.

6. Alle riunioni del senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il pro rettore, il direttore generale e i presidenti delle scuole. Possono parteciparvi anche il presidente del nucleo di valutazione e il presidente del presidio della qualità.

7. I componenti del senato accademico che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalità e i termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 18.
Convocazione e deliberazioni

1. Il senato accademico è convocato dal rettore almeno sei volte all'anno.

2. Il senato accademico è, altresì, convocato ogni qualvolta il rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Le sedute del senato accademico sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

4. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'organo sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 19.
Funzioni del senato accademico

1. Il senato accademico svolge in generale funzioni di proposta e consultive in materia didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. In particolare, al senato accademico è attribuita la competenza di:

a) formulare proposte e fornire il parere obbligatorio in merito ai documenti di programmazione di Ateneo, nonché su ogni altro documento di programmazione strategica concernente lo sviluppo dell'Università;

b) formulare il parere obbligatorio sul piano dell'offerta formativa;

c) formulare al consiglio di amministrazione il parere sulla definizione della missione, dei valori e della visione dell'Ateneo;

d) formulare proposte e fornire parere obbligatorio in merito all'attivazione, alla modifica o alla soppressione di sedi, dipartimenti e scuole, di cui all'art. 30, commi 3 e 5;

e) designare i componenti del consiglio di amministrazione, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;

f) esprimere parere sui nominativi dei componenti il nucleo di valutazione e il presidio della qualità;

g) designare i docenti chiamati a far parte del collegio di disciplina di cui all'art. 29;

h) approvare, previo parere del consiglio di amministrazione, le modifiche allo statuto;

i) approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il regolamento generale di Ateneo, il regolamento quadro sul funzionamento dei dipartimenti e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, ivi compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole;

j) approvare le modifiche al codice etico e decidere, su proposta del rettore, sulle violazioni dello stesso, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina;

k) esprimere parere obbligatorio sulla contribuzione studentesca e sugli interventi intesi a garantire il diritto allo studio;

l) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;

m) proporre al corpo elettorale, a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. La mozione di sfiducia si considera approvata dal corpo elettorale qualora ottenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, secondo le forme e le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo. Ai fini della validità della votazione e del computo dei voti validi per l'approvazione della mozione di sfiducia, il personale tecnico-amministrativo è ponderato ai sensi dei commi 2 e 6 del precedente art. 15;

n) formulare proposte in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti e al personale ed esprimere pareri in tutte le materie ad esso sottoposte dal rettore;

o) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il senato designa i componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma dell'art. 20. Il relativo procedimento ha avvio con la pubblicazione, secondo le modalità previste dal regolamento, al fine di dare l'ampia diffusione, di un avviso con indicazione dei requisiti richiesti e l'invito agli interessati di presentare candidature. Candidature possono essere anche segnalate da enti, pubblici o privati, che sostengano le iniziative dell'Università. Il senato nomina una commissione composta per almeno la metà di componenti esperti esterni al senato. La commissione, presieduta dal rettore compila una rosa dei candidati idonei. Il senato, con deliberazione motivata, provvede alla designazione.

3. La designazione da parte del senato accademico dei componenti il consiglio di amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, nonché garantendo, per i candidati interni, l'equilibrio tra le macro aree disciplinari e le componenti accademica e tecnico-amministrativa.

Art. 20.
Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal rettore che lo presiede;

b) da cinque componenti interni all'Ateneo;
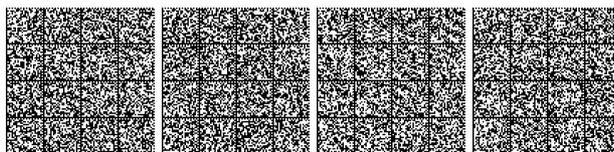
c) da tre componenti non appartenenti ai ruoli universitari a decorrere dai tre anni precedenti la designazione e per tutta la durata dell'incarico;

d) da due rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco.

2. Per i componenti del consiglio di amministrazione, di cui al comma precedente, lettere *b)* e *c)*, si richiede il possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. In particolare, per i componenti esterni, di cui alla lettera *c)*, la comprovata competenza deve consistere in esperienza professionale qualificata in amministrazioni pubbliche o private rappresentative di importanti realtà istituzionali, culturali, produttive ed economiche e in una riconosciuta alta qualificazione scientifica a livello internazionale. I componenti del consiglio di amministrazione di cui al presente comma, sono designati dal senato accademico secondo le modalità e procedure di cui all'art. 19, commi 2 e 3.

3. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il pro rettore vicario e il direttore generale.

4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che vengono rinnovati ogni due anni.

5. I consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalità e i termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo.

6. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

7. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi.

Art. 21.
Convocazione e deliberazioni

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore, con frequenza almeno bimestrale, per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. Il consiglio di amministrazione è, altresì, convocato ogni qualvolta il rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

4. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'organo sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 22.
Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; pertanto, è l'organo che approva i piani di sviluppo scientifici e didattici, garantisce la stabilità finanziaria e indirizza e verifica, rispetto agli obiettivi programmati, l'effettiva sussistenza delle risorse finanziarie, umane e materiali disponibili.

2. Il consiglio di amministrazione, in particolare, esercita le seguenti attribuzioni:

a) definire, previo parere del senato accademico, la missione, i valori e la visione dell'Ateneo;

b) approvare, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, i documenti di programmazione di Ateneo, nonché ogni altro documento di sviluppo e di programmazione strategica;

c) approvare, previo parere obbligatorio del senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale dell'Ateneo, nonché il bilancio consuntivo;

d) approvare, previo parere obbligatorio del senato accademico, il piano dell'offerta formativa proposto dai dipartimenti o scuole;

e) deliberare, previo parere obbligatorio del senato accademico, l'attivazione, la modifica o la soppressione di sedi, dipartimenti, scuole, di cui all'art. 30, commi 3 e 5;

f) esprimere parere favorevole sui regolamenti di cui all'art. 19, comma 1, lettera *i)*;

g) approvare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché i regolamenti per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali;

h) approvare le proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato formulate dai dipartimenti;

i) approvare i programmi edilizi e i relativi interventi attuativi, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

j) approvare, previo parere del senato accademico e sentito il consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi alla contribuzione studentesca;

k) approvare, sentito il senato accademico, la partecipazione in società di capitali per lo svolgimento di attività strumentali al conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

l) approvare, sentito il senato accademico, l'adesione ad enti, consorzi ed associazioni comunque denominate che comportino la sottoscrizione di una quota di adesione ad una soglia determinata dal consiglio di amministrazione;

m) conferire, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, l'incarico di direttore generale, secondo le forme e le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo;

n) designare, su proposta del rettore, i componenti del collegio dei revisori dei conti;

o) irrogare, relativamente ai procedimenti disciplinari di cui all'art. 29, le sanzioni disciplinari al personale docente;

p) designare, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, i nominativi dei componenti il nucleo di valutazione e del presidio della qualità;

q) approvare il modello organizzativo del personale tecnico-amministrativo su proposta del direttore generale.

3. Il consiglio di amministrazione, in ordine ai procedimenti disciplinari di cui al precedente comma, lettera *n)*, decide senza la rappresentanza degli studenti.

4. Il consiglio di amministrazione stabilisce la misura e i modi di corresponsione delle indennità di carica o di partecipazione agli organi accademici.

5. Il consiglio di amministrazione è competente, altresì, a deliberare su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme dell'ordinamento universitario, dal presente statuto e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 23.
Il direttore generale

1. Il direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi e delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo.

2. Il direttore generale, in particolare:

a) coadiuva il rettore e gli organi di Ateneo nell'esercizio delle loro funzioni e cura, per la parte di sua competenza, l'attuazione dei relativi programmi e deliberazioni;

b) propone al consiglio di amministrazione, tenuto conto dei documenti programmatici e degli obiettivi assegnatogli, un piano di sviluppo e miglioramento della qualità dei servizi, ne cura l'attuazione, del cui stato riferisce annualmente;

c) propone al consiglio di amministrazione lo schema generale dell'organizzazione della struttura tecnico-amministrativa e le politiche premiali e di sviluppo del personale tecnico-amministrativo;

d) attribuisce gli incarichi dirigenziali; ne definisce gli obiettivi assegnando risorse umane, finanziarie e strumentali; indirizza, coordina e monitora l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

e) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici la cui competenza non sia delegata ai dirigenti o riservata dallo statuto ad altri organi;

f) adotta le misure necessarie ad assicurare un adeguato controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta redazione del bilancio consuntivo, secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il direttore generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
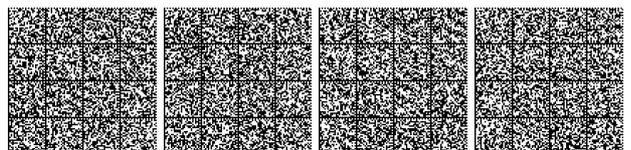
4. L’incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali.

5. L’incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni e rinnovabile.

6. Il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 24.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione svolge, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, la funzione di verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica e la funzione di verifica dell’attività di ricerca, delle attività gestionali e tecnico-amministrative, nonché degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Il nucleo considera altresì i servizi resi a favore di soggetti esterni.

2. Il nucleo verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei benefici, il corretto utilizzo delle risorse, l’efficacia, l’efficienza e la qualità delle attività dell’Ateneo, segnalando altresì gli eventuali casi di inosservanza del principio di imparzialità.

3. In particolare, il nucleo di valutazione:

a) verifica la qualità e l’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;

b) verifica l’attività di ricerca svolta dai dipartimenti;

c) riferisce annualmente agli organi di governo dell’Università sui risultati delle attività svolte nell’anno precedente dall’Ateneo;

d) si raccorda con le strutture preposte alla valutazione del sistema universitario nazionale, predisponendo le periodiche relazioni previste dalla normativa in materia.

4. Il nucleo è costituito da sette membri di cui uno studente designato dal consiglio degli studenti. I componenti del nucleo permangono in carica per un triennio accademico, fatta eccezione per lo studente, che dura in carica un biennio accademico. I componenti del nucleo sono nominati dal rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, fra soggetti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione di organismi pubblici e privati in prevalenza esterni all’Ateneo, almeno due non appartenenti al mondo accademico. Il coordinatore del nucleo può essere individuato tra i professori di ruolo dell’Ateneo.

Art. 25.
Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l’organo di controllo sulla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale; verifica gli atti contabili dell’Ateneo, nonché i conti preventivi e consuntivi annuali e predispone la relazione accompagnatoria di sua competenza.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti:

a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, è scelto dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell’economia e delle finanze;

c) un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

3. Almeno due componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale; durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

5. L’incarico non può essere conferito a personale dipendente dell’Università.

Art. 26.
Il consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è l’organo di rappresentanza degli studenti in cui convergono le componenti e trovano espressione le esigenze di tutti gli studenti dell’Ateneo.

2. Il consiglio degli studenti svolge funzioni consultive nei confronti degli organi di governo dell’Ateneo, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l’interesse degli studenti. In particolare:

a) esprime il proprio parere, nel termine di ventuno giorni dalla data di ricevimento, in tema di:

diritto allo studio, politiche di valorizzazione del merito e mobilità internazionale;

contribuzione studentesca;

proposta di istituzione e disattivazione dei corsi di studio;

piani di sviluppo dell’Ateneo;

normativa inerente agli studenti;

b) formula proposte, anche per l’effettuazione di indagini conoscitive e verifiche, in merito alle materie di cui alla precedente lettera *a)* e in merito a:

organizzazione delle attività didattiche;

servizi agli studenti;

c) adotta, con l’approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le parti di rispettiva competenza, le regole generali da applicare nell’Ateneo per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, nei limiti della vigente disciplina legislativa.

3. Alle proposte del consiglio degli studenti, gli organi di governo sono tenuti a dare risposta motivata entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

4. Il consiglio degli studenti, costituito da un massimo di 35 membri, è così composto:

a) dai rappresentanti degli studenti eletti in senato accademico e in consiglio di amministrazione;

b) da un rappresentante per ogni dipartimento o scuola con un numero di iscritti (esclusi i dottorandi) inferiore a 2000, due rappresentanti se il numero di iscritti è compreso tra 2000 e 3999, tre rappresentanti se il numero degli iscritti è pari o superiore a 4000.

c) da due studenti iscritti ai corsi di dottorato.

5. Il mandato dei componenti del consiglio degli studenti è di due anni accademici rinnovabili per una sola volta.

6. Le modalità di funzionamento del consiglio degli studenti sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

TITOLO III
ALTRI ORGANISMI DI ATENEO

Art. 27.
Presidio della qualità

1. Il presidio della qualità ha funzioni di promozione della cultura della qualità nell’Ateneo, di supporto agli organi di governo dell’Ateneo sulle tematiche dell’assicurazione della qualità, di monitoraggio dei processi di assicurazione della qualità, di promozione del miglioramento continuo della qualità e sostegno alle strutture dell’Ateneo nella gestione dei processi per l’assicurazione della qualità.

2. I componenti, individuati sulla base delle competenze in ambito di assicurazione qualità, sono designati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta del rettore.

3. Il presidio è coordinato dal presidente, nominato dal rettore.

4. Il presidio della qualità è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni.

Art. 28.
Comitato unico di garanzia

1. Presso l’Università è costituito il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
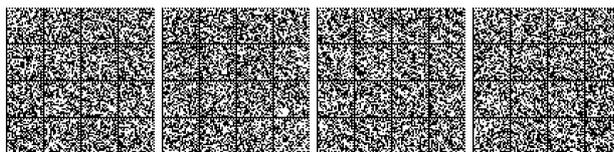
2. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica dell'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze, al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione in riferimento a tutti i fattori di discriminazione di cui alla normativa italiana ed europea. Il comitato contribuisce a realizzare i principi generali di cui al titolo I del presente statuto.

3. Il comitato è formato da dodici componenti, cinque dei quali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo, cinque nominati dal rettore sulla base delle candidature presentate, due designati dal consiglio degli studenti. Almeno cinque componenti devono appartenere ai ruoli del personale docente.

4. Il comitato elegge il presidente tra i componenti nominati dal rettore. Il presidente ha facoltà di convocare, laddove ritenuto opportuno, il comitato, in composizione ristretta e di individuare un consigliere di fiducia. Con cadenza annuale è presentata al consiglio di amministrazione una relazione sulla attività svolta.

5. I componenti durano in carica tre anni e non possono essere designati per più di due mandati.

6. La partecipazione al comitato, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 29.
Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed esprime il parere sui provvedimenti da adottare.

2. Il collegio di disciplina è unico, articolato in tre sezioni, e costituito da docenti in regime di impegno a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il presidente è un professore ordinario. La prima sezione opera nei confronti dei professori ordinari ed è costituita dal presidente e da due professori ordinari. La seconda sezione opera nei confronti dei professori associati ed è costituita dal presidente e da due professori associati. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed è costituita dal presidente e da due ricercatori. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a categorie diverse, il collegio opera a sezioni congiunte, in ragione delle categorie interessate.

3. I componenti del collegio, designati dal senato accademico, sono nominati dal rettore, rimangono in carica per tre anni accademici e non sono rieleggibili.

4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformità alla vigente normativa in materia.

5. Il rettore, venuto a conoscenza di un fatto che può dar luogo ad una sanzione disciplinare superiore alla censura, dà l'avvio del procedimento e trasmette gli atti al collegio. Per i fatti che possono dar luogo a una sanzione disciplinare non superiore alla censura il rettore procede con proprio provvedimento.

6. Il collegio, all'esito dell'istruttoria, formula il parere vincolante per il consiglio di amministrazione che, in conformità al parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione.

7. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

TITOLO IV
ARTICOLAZIONE DELL'ATENEO

Art. 30.
Articolazione dell'Ateneo

1. L'Ateneo si articola in dipartimenti, che costituiscono la struttura fondamentale per il perseguimento dei fini istituzionali nel campo della ricerca e della didattica, nonché per le attività ad esse correlate e strumentali svolte anche in collegamento con soggetti esterni. Nel dipartimento sono incardinati tutti i professori e ricercatori dei settori scientifico disciplinari afferenti al dipartimento

2. Ai dipartimenti è riconosciuta autonomia scientifica, didattica, amministrativa, organizzativa e finanziaria, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Per il coordinamento, la razionalizzazione e la gestione di più corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale, per la cui realizzazione è necessario l'impiego di docenti appartenenti a strutture dipartimentali diverse, più dipartimenti possono proporre l'istituzione di scuole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le funzioni previste dall'art. 36 e seguenti del presente statuto.

4. Ai fini dell'erogazione di servizi comuni o del potenziamento delle attività di ricerca, l'Ateneo può costituire centri di servizio o centri interdipartimentali di ricerca.

5. Al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionale di alta qualificazione e per assicurare la formazione di figure specialistiche in settori professionali determinati, possono essere costituite scuole di dottorato, scuole di specializzazione o più in generale di post-laurea.

6. Alle strutture di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo può essere riconosciuta autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 31.
I dipartimenti

1. Il dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca e di didattica nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

2. Tutti i professori e ricercatori, anche quelli a tempo determinato, sono incardinati nel dipartimento che ha provveduto alla chiamata. Afferiscono, inoltre, al dipartimento i docenti a contratto e gli assegnisti le cui ricerche o i cui insegnamenti sono riferibili ai settori scientifico-disciplinari di loro competenza.

3. Al dipartimento è assegnato il personale tecnico-amministrativo necessario per il suo funzionamento.

4. Non possono essere istituiti o mantenuti dipartimenti con un numero di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, inferiore a 35.

5. L'istituzione, attivazione, modifica o soppressione di un dipartimento è deliberata dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere del senato accademico. La proposta di costituzione di un nuovo dipartimento deve essere motivata con un dettagliato progetto scientifico e culturale, presentato da almeno trentacinque docenti.

6. I dipartimenti sono dotati di un regolamento interno per il loro funzionamento nel rispetto dello statuto, del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e del regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole.

7. Il dipartimento può articolarsi in sezioni, in ragione di specificità ed esigenze, anche temporanee, di carattere scientifico.

Art. 32.
Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio;

c) la giunta;

d) i collegi didattici, ove non costituita una scuola.

Art. 33.
Il direttore di dipartimento

1. Il direttore ha funzioni di rappresentanza e di indirizzo, coordinamento e attuazione delle politiche di dipartimento. Promuove e coordina le attività scientifiche, didattiche, di valutazione e di assicurazione della qualità del dipartimento.

2. Convoca e presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.

3. Esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legislazione, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo e del dipartimento.

4. Il direttore del dipartimento è eletto tra i professori ordinari di ruolo afferenti al dipartimento in possesso di un alto e documentato profilo scientifico. Il corpo elettorale è costituito da tutti i componenti il consiglio di dipartimento.

5. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di un terzo degli aventi diritto.

6. Il direttore è nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto per una sola volta consecutiva.

7. Le modalità e i termini per lo svolgimento delle elezioni del direttore sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

8. Il direttore designa, tra i professori di ruolo, il direttore vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento. Il direttore vicario è nominato con decreto del rettore.

9. In caso di necessità ed urgenza il direttore può adottare provvedimenti di competenza del consiglio di dipartimento, che deve ratificarli, a pena di decadenza, nella prima seduta utile immediatamente successiva.

Al direttore di dipartimento è riconosciuta una indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione.

Art. 34.
Il consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento è composto dal direttore, che lo convoca e lo presiede, dai professori di ruolo e dai ricercatori, anche a tempo determinato, che vi afferiscono, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca afferenti al dipartimento. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, nonché le modalità di elezione degli stessi, sono definiti dal regolamento generale di Ateneo.

2. Il consiglio di dipartimento esercita funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica e delle attività didattiche, formative e della terza missione, ivi compresa la promozione dell'internazionalizzazione.

3. Il consiglio di dipartimento, in particolare:

a) definisce le strategie pluriennali del dipartimento, in coerenza con il piano strategico di Ateneo, approva la programmazione didattica, scientifica e di terza missione e propone la programmazione del personale del dipartimento;

b) propone l'istituzione della scuola;

c) approva i criteri di utilizzo delle risorse assegnate al dipartimento;

d) approva le proposte di chiamata dei professori e ricercatori;

e) assegna i compiti didattici e sovraintende alle attività scientifiche dei docenti;

f) esercita tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Il consiglio di dipartimento può delegare alla giunta l'esercizio di specifiche funzioni, secondo quanto stabilito dal regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole.

5. Le modalità di funzionamento del consiglio di dipartimento sono disciplinate dal regolamento di dipartimento, nel rispetto e nei limiti del presente statuto e del regolamento generale di Ateneo.

Art. 35.
La giunta di dipartimento

1. La composizione della giunta di dipartimento è disciplinata dal regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole e nel regolamento di dipartimento, assicurando un'adeguata rappresentanza di tutte le fasce.

2. Il regolamento di dipartimento disciplina le modalità di elezione e funzionamento della giunta, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole.

3. La giunta di dipartimento è organo esecutivo competente a svolgere le seguenti attribuzioni:

a) coadiuva il direttore nello svolgimento delle sue funzioni;

b) svolge le funzioni che le sono specificatamente delegate dal consiglio, nonché tutte quelle assegnatele dalle leggi dello Stato, dai regolamenti e dal presente statuto.

Art. 36.
Scuole

1. Per le esigenze e le finalità di cui all'art. 30, comma 3, del presente statuto, più dipartimenti, possono promuovere l'istituzione di scuole.

2. L'istituzione delle scuole è proposta dai consigli dei dipartimenti interessati ed è deliberata dal consiglio di amministrazione, su conforme parere del senato accademico, nel rispetto della proporzionalità del numero complessivo delle strutture alle dimensioni dell'Ateneo, e secondo criteri definiti nel regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole.

3. Sono organi delle scuole:

a) il presidente;

b) il consiglio;

c) i collegi didattici.

Art. 37.
Il presidente della scuola

1. Il presidente della scuola promuove e coordina le attività didattiche, di valutazione e di assicurazione della qualità della scuola.

2. Convoca e presiede il consiglio della scuola e ne rende esecutive le deliberazioni.

3. Esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legislazione, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo e del dipartimento.

4. Il presidente viene eletto dal consiglio della scuola tra i professori ordinari che fanno parte della stessa e che non siano direttori di dipartimento. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. Il presidente è nominato con decreto del rettore.

5. Il presidente dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

6. Il presidente designa, fra i professori di ruolo, il presidente vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o temporaneo impedimento. Il presidente vicario è nominato con decreto del rettore.

7. Le modalità e i termini per lo svolgimento delle elezioni del presidente sono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 38.
Il consiglio della scuola

1. Il consiglio della scuola è composto:

a) dal presidente;

b) dai direttori dei dipartimenti interessati;

c) dai presidenti dei collegi didattici;

d) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati.

2. Il consiglio della scuola esercita funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative.

3. Il consiglio, in particolare:

a) delibera in materia di programmazione didattica e cura la gestione ed il coordinamento delle attività didattiche che vengono svolte all'interno dei corsi di studio attivati;

b) esprime parere sulla programmazione in materia di reclutamento dei dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza con la programmazione didattica;

c) esercita tutte le altre attribuzioni che ad essa sono demandate dalle norme della legislazione universitaria e del presente statuto, dal regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole.

4. Le modalità di funzionamento del consiglio sono disciplinate dal regolamento della scuola, nel rispetto e nei limiti del presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo e del regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole.

5. La partecipazione al consiglio della scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 39.
Scuola di medicina e chirurgia

1. Al fine di garantire il principio della inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca e, conseguentemente, realizzare la piena integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca svolte dall'Università in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale e regionale, i dipartimenti afferenti alla macro area vita e salute istituiscono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la scuola di medicina e chirurgia cui affidare peculiari funzioni di coordinamento e razionalizzazione dei corsi di studio dell'area sanitaria e delle scuole di specializzazione allo scopo di soddisfare le seguenti specifiche esigenze:

a) assicurare la continuità e l'unitarietà dei processi formativi dei vari corsi di studio, ivi compresi quelli delle scuole di specializzazione, processi formativi tutti ad alto contenuto professionalizzante;

b) garantire l'integrazione delle attività formative con le politiche programmatorie e attuative poste in essere dalle strutture del Servizio sanitario regionale;
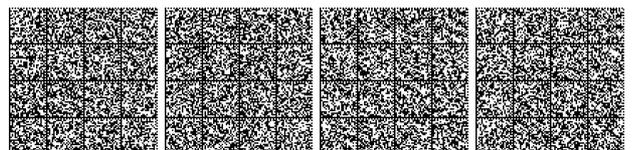
c) favorire il confronto e l'integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale in materia di personale, risorse finanziarie e attrezzature;

d) favorire l'accesso e lo svolgimento dell'attività assistenziale dei docenti e ricercatori universitari sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica e assistenziale e nel rispetto del loro stato giuridico allo scopo in particolare di salvaguardare l'espletamento dei doveri universitari di insegnamento e di ricerca;

e) conseguire una migliore razionalizzazione, qualità ed economicità dei servizi aziendali anche attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane e strumentali disponibili all'interno delle due istituzioni;

f) definire un sistema concertato di relazioni tra i dipartimenti universitari e i dipartimenti ad attività integrata al fine di favorire tra l'altro la partecipazione del personale ospedaliero all'attività didattica e il suo formale riconoscimento da parte dell'azienda.

2. Al consiglio della scuola, oltre alle attribuzioni previste dall'art. 38, comma 2, spettano le seguenti funzioni:

a) esprimere parere obbligatorio sulla programmazione in materia di reclutamento dei dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza e l'integrazione con la programmazione aziendale. Nel caso di rilievi formulati dal consiglio della scuola, i dipartimenti interessati potranno non conformarsi ai rilievi con deliberazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

b) formulare proposte da inoltrare ai direttori generali delle aziende sanitarie coinvolte nella rete formativa per quanto attiene l'organizzazione e lo svolgimento delle attività assistenziali ai fini di conseguire la loro migliore integrazione con le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università;

c) esprimere parere obbligatorio da inviare a rettore sull'istituzione o soppressione di unità operative rilevanti per l'attività di ricerca e didattica;

d) esprimere parere su tutte le deliberazioni dell'università attinenti i rapporti contrattuali e convenzionali con il Servizio sanitario.

3. La composizione del consiglio della scuola di medicina e chirurgia, prevede:

a) il presidente;

b) i direttori dei dipartimenti che abbiano concorso alla sua attivazione;

c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati pari al 15% dei componenti il consiglio della scuola;

d) un rappresentante dei direttori delle scuole di specializzazione di area medica;

e) un rappresentante dei direttori delle scuole di specializzazione di area chirurgica;

f) un rappresentante dei direttori delle scuole di specializzazione dell'area dei servizi;

g) i presidenti dei collegi didattici dei corsi di laurea afferenti alla scuola;

h) due professori associati e due ricercatori per ciascuno dei dipartimenti che abbiano concorso alla attivazione della scuola.

Art. 40.
I collegi didattici

1. Il collegio didattico organizza le attività didattiche di un singolo corso o di più corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.

2. Il collegio didattico è istituito all'interno del dipartimento o di una scuola, ove costituita.

3. Il collegio didattico è convocato e presieduto dal presidente.

4. I collegi didattici sono disciplinati dai singoli regolamenti delle strutture, nel rispetto dello statuto, dei regolamenti di Ateneo e nel regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole.

Art. 41.
Le commissioni paritetiche

1. La commissione paritetica docenti-studenti è un osservatorio permanente con funzioni di proposta, monitoraggio, controllo e vigilanza sulle attività didattiche che il dipartimento o la scuola, ove costituita, sono chiamati a coordinare.

2. La partecipazione alla commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 42.
Scuole e corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato, anche interateneo, sono costituiti, su proposta di uno o più dipartimenti, dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, con lo scopo di assicurare alta formazione attraverso la ricerca e fornire, a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionale di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati.

2. Al fine di una migliore organizzazione didattica e per favorire l'assicurazione di qualità dei corsi di dottorato di ricerca, previa delibera del consiglio di amministrazione e parere del senato accademico, più corsi di dottorato possono essere strutturati in scuole di dottorato.

3. Il funzionamento dei corsi e delle scuole di dottorato è disciplinato dagli appositi regolamenti.

Art. 43.
Scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione sono strutture didattiche anche interateneo che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attività didattiche teorico-pratiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

2. Le scuole di specializzazione, incluse quelle interateneo, sono istituite con delibera del senato accademico e attivate con delibera del consiglio di amministrazione su proposta di uno o più dipartimenti.

3. Sono organi delle scuole di specializzazione:

a) il consiglio;

b) il direttore.

4. Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo delle discipline caratterizzanti e comunque da non meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo, dai docenti a contratto, da una rappresentanza degli specializzandi e da un direttore, eletto dal consiglio stesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

5. Il direttore è nominato con decreto del rettore e presiede il consiglio e sovrintende alle attività didattiche della scuola; dura in carica tre anni accademici.

Art. 44.
Centri interdipartimentali di ricerca

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 4, per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 45.
Centri di servizio accademici

1. Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale, il consiglio di amministrazione, sentite le strutture interessate e il senato accademico, può istituire centri di servizio di Ateneo e/o interdipartimentali.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento e la valutazione dei centri sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 46.
Sistema bibliotecario di Ateneo

1. In funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione, è istituito il sistema bibliotecario di Ateneo che è l'insieme coordinato di strutture di servizio quali biblioteche, archivi ed eventualmente musei, responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario, nonché dell'accesso alle risorse informative on-line. Con apposito regolamento sarà disciplinata l'organizzazione complessiva del sistema bibliotecario di Ateneo.

Art. 47.
Centro linguistico di Ateneo

1. È istituito il centro linguistico di Ateneo, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno, allo scopo di promuovere e assicurare la pratica e lo studio delle lingue moderne, compresa la lingua italiana per stranieri. A tal fine, il centro organizza cicli di esercitazioni volte a favorire il raggiungimento dei diversi livelli di competenza linguistica previsti dalle direttive del quadro comune di riferimento europeo.
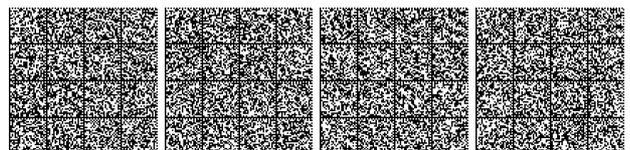
TITOLO V
RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 48.
Criteri generali

1. L'Università, oltre a contribuire alle attività formative di cui all'art. 7, in conformità ai principi generali del presente statuto, promuove lo sviluppo delle relazioni con le altre università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive ai fini della diffusione, valorizzazione e applicazione dei risultati della ricerca scientifica. A tal fine, l'Università coordina e assicura un regolare ed efficace sviluppo delle relazioni con la comunità socio-economica, anche al fine di promuovere le attività connesse al trasferimento tecnologico.

2. L'Università fa proprio l'impegno di contribuire allo sviluppo della cultura dell'innovazione e a promuoverne la concreta diffusione con particolare attenzione al territorio di riferimento. A tal fine, promuove e instaura forme di collaborazione atte a realizzare le proprie competenze scientifiche in termini di risultati applicativi.

3. L'Università agevola la partecipazione attiva dei propri docenti e ricercatori alla crescita culturale della società civile attraverso la realizzazione di prestazioni di ricerca, consulenza e servizio eseguite a favore di soggetti pubblici e privati con modalità definite attraverso un apposito regolamento, il quale terrà conto della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con le attività istituzionali delle strutture coinvolte e con la peculiarità della prestazione universitaria.

Art. 49.
Partecipazione ad organismi privati

1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per la costituzione di parchi scientifici e tecnologici e per lo svolgimento di attività strumentali al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. La partecipazione di cui al comma precedente, in conformità ai criteri generali di cui all'art. 48, è deliberata dal consiglio di amministrazione, anche su proposta dei dipartimenti interessati.

3. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

a) livello universitario dell'attività svolta attestato da un comitato scientifico;

b) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti;

c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;

d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

f) diritto di recedere nel caso in cui l'oggetto della persona giuridica partecipata venga modificato.

4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.

5. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve, compatibilmente con la normativa vigente, essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione.

6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore generale che ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse.

7. Il recesso dell'Ateneo dagli organismi ai quali partecipa avviene, su richiesta del rettore, approvata dal consiglio di amministrazione.

Art. 50.
Rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale

1. Al fine di garantire le più proficue connessioni tra i compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente delle figure professionali dell'ambito sanitario e degli studenti dei corsi di studio universitari dell'area sanitaria, nonché per l'eventuale costituzione e attivazione di dipartimenti ad attività integrata di cui fa parte personale universitario e personale dipendente dal Servizio Sanitario nazionale e regionale, l'Università, acquisito il parere della scuola di medicina e chirurgia, predispone appositi strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti tra la scuola stessa e le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio sanitario nazionale nella salvaguardia delle rispettive specificità.

2. Rapporti convenzionali possono essere instaurati anche con altri enti pubblici o privati, ove non incompatibili con quelli già in essere con le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e regionale.

TITOLO VI
STRUTTURE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE

Art. 51.
Principi generali

1. Le strutture tecniche ed amministrative concorrono alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Ateneo.

2. La loro organizzazione è improntata a modelli di flessibilità gestionale e ispirano la loro azione ai principi di programmazione, di trasparenza, di semplificazione, di responsabilizzazione e di efficacia, efficienza ed economicità.

3. L'Università valorizza la professionalità del proprio personale dirigente e tecnico-amministrativo, ne promuove la crescita professionale e ne valorizza il merito.

Art. 52.
Organizzazione delle strutture

1. Le strutture tecniche ed amministrative sono articolate in direzioni e uffici di staff alla direzione generale; gli atti organizzativi sono adottati dal direttore generale secondo criteri di funzionalità, flessibilità ed efficienza.

2. Le strutture accademiche di ricerca, di didattica e di servizio, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, si avvalgono del personale tecnico-amministrativo loro assegnato e ne determinano le modalità di impiego.

3. L'attribuzione degli incarichi dirigenziali è effettuata dal direttore generale, nel rispetto di quanto previsto da specifico regolamento di Ateneo.

4. Il direttore generale ed i dirigenti sono responsabili della qualità dei servizi e più in generale del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, dell'utilizzo delle risorse finanziarie e strumentali, nonché della gestione del personale.

TITOLO VII
ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

Art. 53.
Revisione dello statuto

1. La revisione dello statuto può avvenire su proposta del rettore o di almeno un terzo dei componenti del senato accademico o del consiglio di amministrazione.

2. Le relative deliberazioni sono adottate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del consiglio di amministrazione.

3. Le modifiche allo statuto, dopo la fase di controllo di legittimità e di merito a norma dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168/1989, sono emanate con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo che sia diversamente stabilito.

Art. 54.
Regolamenti di Ateneo

1. I regolamenti di Ateneo sono:

a) il regolamento generale di Ateneo;

b) il regolamento didattico;

c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. I regolamenti di Ateneo, approvati con le maggioranze previste dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, dopo la fase di controllo a norma del medesimo articolo, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito.

3. Le norme contenute nello statuto prevalgono su quelle dei regolamenti di cui al presente articolo, mentre queste ultime prevalgono sulle norme contenute in altri regolamenti.
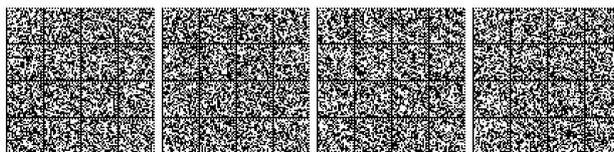
Art. 55.
Il regolamento generale

1. Il regolamento generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di funzionamento e di elezione degli organi.

2. Il regolamento generale è approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 56.
Il regolamento didattico

1. Il regolamento didattico di Ateneo è approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, in conformità con le norme del presente statuto e con la normativa vigente in materia.

2. Il regolamento didattico disciplina, nel rispetto delle disposizioni vigenti, gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di studio e delle attività formative dell'Università, nonché gli aspetti di organizzazione della attività didattica comuni a più corsi di studio.

Art. 57.
Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. I criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ed è emanato con decreto del rettore.

Art. 58.
Regolamenti delle strutture scientifiche e didattiche

1. Sulla base di quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo di cui all'art. 54 le strutture scientifiche e didattiche si dotano di propri regolamenti deliberati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.

2. I regolamenti sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, e sono emanati con decreto del rettore. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione, su conforme deliberazione del senato accademico o del consiglio di amministrazione, il rettore può chiedere il riesame del regolamento al consiglio della struttura che lo ha adottato.

4. Il regolamento, se riapprovato a maggioranza dei tre quinti dei componenti, è emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione.

TITOLO VIII
NORME GENERALI

Art. 59.
Decorrenza anno accademico

1. A tutti gli effetti di legge, ivi compresi quelli aventi ricadute sullo stato giuridico del personale docente, l'anno accademico inizia il primo ottobre.

Art. 60.
Cessazione anticipata degli organi monocratici

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un organo monocratico, le sue funzioni vengono assunte, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, dal decano della rispettiva struttura per il tempo strettamente necessario alla nomina del nuovo organo monocratico.

2. In caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il rettore, il direttore di dipartimento e il presidente della scuola assumono la carica all'atto della nomina e restano in carica per l'intera durata del loro mandato.

Art. 61.
Incompatibilità

1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, non possono ricoprire le seguenti cariche accademiche: presidente di scuola, direttore di scuola di specializzazione.

2. È, altresì, fatto esplicito divieto ai componenti di senato accademico e consiglio di amministrazione di:

a) rivestire qualsiasi incarico di natura politica per l'intera durata del mandato;

b) ricoprire la carica di rettore ovvero far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

c) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti a tempo pieno. Qualora sia eletto un docente a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

4. È fatto divieto di cumulare più cariche accademiche, salvo specifica autorizzazione del rettore compatibilmente con la normativa vigente.

Art. 62.
Equiparazioni

1. Ai fini del presente statuto, ove non diversamente previsto, si intendono per:

«docenti»: gli ordinari, gli associati e i ricercatori, anche a tempo determinato;

«professori»: gli ordinari, gli associati;

«ricercatori», anche i ricercatori a tempo determinato;

«personale tecnico e amministrativo», tutti i dipendenti tecnici, amministrativi, ausiliari, addetti alle biblioteche ed alla elaborazione dati, collaboratori ed esperti linguistici, anche a tempo determinato, ivi compresi i dirigenti.

2. Ai fini dello statuto, ove non diversamente previsto, con il termine «anno» si intende «anno accademico».

Art. 63.
Limiti numerici

1. Ove siano indicati limiti numerici, qualora non sia espressamente prevista una diversa disciplina, l'eventuale arrotondamento avviene all'intero superiore qualora la parte decimale residua sia uguale o superiore alla metà.

Art. 64.
Macroaree

1. Le macroaree scientifico disciplinari sono costituite come indicato nella allegata tabella A. Tale allegato ha valore di documento a carattere puramente ricognitivo e non fa parte integrante dello statuto. Il suo eventuale aggiornamento può avvenire con delibera del senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione.

Art. 65.
Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE

Art. 66.
Disciplina transitoria degli organi elettivi

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti dell'Ateneo, le attività dell'Università di Verona saranno disciplinate dalle norme regolamentari preesistenti, purché non siano in contrasto con il presente statuto.

2. I componenti del senato accademico e del consiglio degli studenti all'entrata in vigore dello statuto rimangono in carica fino a fine mandato.

TABELLA A

MACRO AREA
SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE

AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 12 Scienze Giuridiche	IUS/01 Diritto Privato
	IUS/02 Diritto Privato Comparato
	IUS/04 Diritto Commerciale
	IUS/05 Diritto dell'Economia
	IUS/06 Diritto della Navigazione
	IUS/07 Diritto del Lavoro
	IUS/08 Diritto Costituzionale
	IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico
	IUS/10 Diritto Amministrativo
	IUS/11 Diritto Ecclesiastico e Canonico
	IUS/12 Diritto Tributario
	IUS/13 Diritto Internazionale
	IUS/14 Diritto dell'Unione Europea
	IUS/15 Diritto Processuale Civile
	IUS/16 Diritto Processuale Penale
	IUS/17 Diritto Penale
	IUS/18 Diritto Romano e Diritti dell'Antichità
	IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno
	IUS/20 Filosofia del Diritto
	IUS/21 Diritto Pubblico Comparato
AREA	**SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE**
AREA 13 Scienze economiche e statistiche	SECS-P/01 Economia Politica
	SECS-P/02 Politica Economica
	SECS-P/03 Scienza delle Finanze
	SECS-P/05 Econometria
	SECS-P/07 Economia Aziendale
	SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese
	SECS-P/09 Finanza Aziendale
	SECS-P/10 Organizzazione Aziendale
	SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari
	SECS-P/12 Storia Economica
	SECS-P/13 Scienze Merceologiche
	SECS-S/01 Statistica
	SECS-S/03 Statistica Economica
	SECS-S/05 Statistica Sociale
	SECS-S/06 Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie
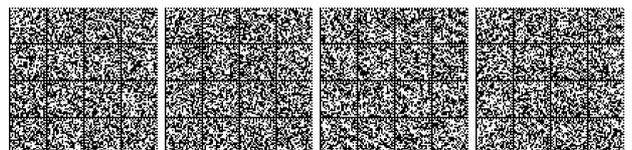
MACRO AREA
SCIENZE UMANE

AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 10 Scienze dell'antichità filologico-letterarie e storico-artistiche	L-ANT/01 Preistoria e Protostoria
	L-ANT/02 Storia Greca
	L-ANT/03 Storia Romana
	L-ANT/07 Archeologia Classica
	L-ANT/08 Archeologia Cristiana e Medievale
	L-ART/01 Storia dell'Arte Medievale
	L-ART/02 Storia dell'Arte Moderna
	L-ART/03 Storia dell'Arte Contemporanea
	L-ART/04 Museologia e Critica Artistica e del Restauro
	L-ART/05 Discipline dello Spettacolo
	L-ART/06 Cinema, Fotografia e Televisione
	L-ART/07 Musicologia e Storia della Musica
	L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura Greca
	L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura Latina
	L-FIL-LET/05 Filologia Classica
	L-FIL-LET/08 Letteratura Latina Medievale e Umanistica
	L-FIL-LET/09 Filologia e Linguistica Romanza
	L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana
	L-FIL-LET/11 Letteratura Italiana Contemporanea
	L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana
	L-FIL-LET/13 Filologia della Letteratura Italiana
	L-FIL-LET/14 Critica Letteraria e Letterature Comparate
	L-FIL-LET/15 Filologia Germanica
	L-LIN/01 Glottologia e Linguistica
	L-LIN/02 Didattica delle Lingue Moderne
	L-LIN/03 Letteratura Francese
	L-LIN/04 Lingua e Traduzione - Lingua Francese
	L-LIN/05 Letteratura Spagnola
	L-LIN/06 Lingua e Letterature Ispano-Americane
	L-LIN/07 Lingua e Traduzione - Lingua Spagnola
	L-LIN/10 Letteratura Inglese
	L-LIN/11 Lingua e Letterature Anglo-Americane
	L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua Inglese
	L-LIN/13 Letteratura Tedesca
	L-LIN/14 Lingua e Traduzione - Lingua Tedesca
	L-LIN/21 Slavistica
	L-OR/01 Storia del Vicino Oriente Antico

AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 11 Scienze storiche filosofiche pedagogiche e psicologiche	M-DEA/01 Discipline Demoetno Antropologiche
	M-EDF/01 Metodi e Didattiche delle Attività Motorie
	M-EDF/02 Metodi e Didattiche delle Attività Sportive
	M-FIL/01 Filosofia Teoretica
	M-FIL/03 Filosofia Morale
	M-FIL/04 Estetica
	M-FIL/06 Storia della Filosofia
	M-FIL/07 Storia della Filosofia Antica
	M-GGR/01 Geografia
	M-GGR/02 Geografia Economico Politica
	M-PED/01 Pedagogia Generale e Sociale
	M-PED/02 Storia della Pedagogia
	M-PED/03 Didattica e Pedagogia Sociale
	M-PED/04 Pedagogia Sperimentale
	M-PSI/01 Psicologia Generale
	M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica
	M-PSI/03 Psicometria
	M-PSI/04 Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell'Educazione
	M-PSI/05 Psicologia Sociale
	M-PSI/06 Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni
	M-PSI/07 Psicologia Clinica
	M-PSI/08 Psicologia Dinamica
	M-STO/01 Storia Medievale
	M-STO/02 Storia Moderna
	M-STO/04 Storia Contemporanea
	M-STO/05 Storia delle Scienze e delle Tecniche
	M-STO/06 Storia delle Religioni
	M-STO/07 Storia del Cristianesimo e delle Chiese
	M-STO/08 Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia
	M-STO/09 Paleografia

AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 14 Scienze politiche e sociali	SPS/01 Filosofia Politica
	SPS/03 Storia delle Istituzioni Politiche
	SPS/07 Sociologia Generale
	SPS/08 Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi
	SPS/09 Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro
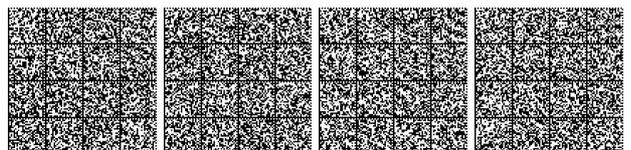
MACRO AREA
SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE

AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 5 Scienze Biologiche	BIO/09 Fisiologia
	BIO/10 Biochimica
	BIO/11 Biologia Molecolare
	BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare e Clinica
	BIO/13 Biologia Applicata
	BIO/14 Farmacologia
	BIO/16 Anatomia Umana
	BIO/17 Istologia

AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 02 Scienze Fisiche	FIS/07 Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali, Biologia e Medicina)

AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 6 Scienze mediche	MED/01 Statistica Medica
	MED/03 Genetica Medica
	MED/04 Patologia Generale
	MED/06 Oncologia Medica
	MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica
	MED/08 Anatomia Patologica
	MED/09 Medicina Interna
	MED/10 Malattie dell'Apparato Respiratorio
	MED/11 Malattie dell'Apparato Cardiovascolare
	MED/12 Gastroenterologia
	MED/13 Endocrinologia
	MED/14 Nefrologia
	MED/15 Malattie del Sangue
	MED/16 Reumatologia
	MED/17 Malattie Infettive
	MED/18 Chirurgia Generale
	MED/20 Chirurgia Pediatrica e Infantile
	MED/21 Chirurgia Toracica
	MED/22 Chirurgia Vascolare
	MED/23 Chirurgia Cardiaca
	MED/24 Urologia
	MED/25 Psichiatria
	MED/26 Neurologia
	MED/27 Neurochirurgia
	MED/28 Malattie Odontostomatologiche
	MED/29 Chirurgia Maxillofacciale
	MED/30 Malattie Apparato Visivo
	MED/31 Otorinolaringoiatria
	MED/33 Malattie apparato Locomotore
	MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa
	MED/35 Malattie Cutanee e Veneree
	MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia
	MED/38 Pediatria Generale e Specialistica
	MED/39 Neuropsichiatria Infantile
	MED/40 Ginecologia e Ostetricia
	MED/41 Anestesiologia
	MED/42 Igiene Generale e Applicata
	MED/43 Medicina Legale
	MED/44 Medicina del Lavoro
	MED/45 Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche
	MED/46 Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio
	MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate
	MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate
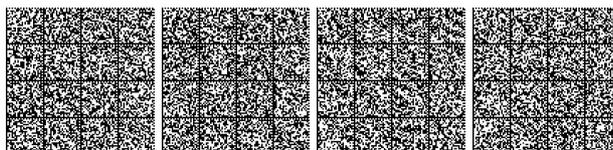
MACRO AREA SCIENZE NATURALI E INGEGNERISTICHE	
AREA	**SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE**
AREA 07 **Scienze agrarie e veterinarie**	AGR/01 Economia ed Estimo Rurale
	AGR/03 Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree
	AGR/07 Genetica Agraria
	AGR/12 Patologia Vegetale
	AGR/13 Chimica Agraria
	AGR/15 Scienze e Tecnologie Alimentari
	AGR/16 Microbiologia Agraria
AREA	**SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE**
AREA 5 **Scienze Biologiche**	BIO/01 Botanica Generale
	BIO/04 Fisiologia Vegetale
	BIO/10 Biochimica
	BIO/11 Biologia Molecolare
	BIO/18 Genetica
	BIO/19 Microbiologia
AREA	**SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE**
AREA 03 **Scienze Chimiche**	CHIM/01 Chimica Analitica
	CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica
	CHIM/06 Chimica Organica
	CHIM/10 Chimica degli Alimenti
AREA	**SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE**
AREA 02 **Scienze Fisiche**	FIS/01 Fisica Sperimentale
	FIS/07 Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali, Biologia e Medicina)
AREA	**SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE**
AREA 08 **Ingegneria civile ed architettura**	ICAR/18 Storia dell'Architettura
AREA	**SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE**
AREA 01 **Scienze matematiche e informatiche**	INF/01 Informatica
	MAT/01 Logica Matematica
	MAT/02 Algebra
	MAT/03 Geometria
	MAT/05 Analisi Matematica
	MAT/06 Probabilità e Statistica Matematica
	MAT/08 Analisi Numerica
	MAT/09 Ricerca Operativa
AREA	**SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE**
AREA 09 **Ingegneria industriale e dell'informazione**	ING-IND/25 Impianti Chimici
	ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni
	ING-INF/06 Bioingegneria Elettronica ed Informatica

ELENCO DIPARTIMENTI

MACRO AREA SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

MACRO AREA SCIENZE UMANE
DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
DIPARTIMENTO CULTURE E CIVILTA'
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

MACRO AREA SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE, ODONTOSTOMATOLOGICHE E MATERNO INFANTILI
DIPARTIMENTO DI MEDICINA
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA E SANITA' PUBBLICA
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, BIOMEDICINA E MOVIMENTO

MACRO AREA SCIENZE NATURALI E INGEGNERISTICHE
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

17A05505
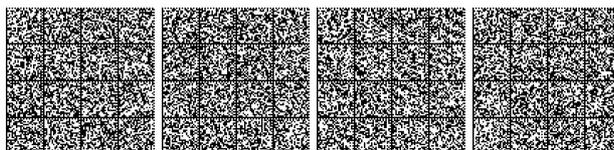
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tobramicina Sun»

Estratto determina n. 1369/2017 del 20 luglio 2017

Medicinale: TOBRAMICINA SUN.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical industries (Europe) B.V.

Polarisavenue 87 - 2132 JH Hoofddorp - Paessi Bassi.

Confezioni:

«300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 56 fiale in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 044611010 (in base 10) 1BKFG2 (in base 32);

«300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 112 fiale in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 044611022 (in base 10) 1BKFGG (in base 32);

«300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 168 fiale in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 044611034 (in base 10) 1BKFGU (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per nebulizzatore.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione: ogni fiala da 5 ml contiene:

principio attivo:

tobramicina 300 mg come singola dose.

eccipienti:

sodio cloruro;

acqua per preparazioni iniettabili;

acido solforico (E513) (per la regolazione del *pH)*;

idrossido di sodio (E524) (per la regolazione del *pH)*;

azoto (E941).

Produzione principio attivo: Chongqing Daxin Pharmaceuticals Company LTD, Chuangzao Road 22, 400 700, Dongyang, Chongqing, Beibei District, Cina.

Rilascio lotti: Sun Pharmaceutical Industries Europe BV, Polarisavenue 87, 2132 JH Hoofddorp, Paesi Bassi.

Controllo lotti: Alkaloida Chemical Company, Kabay János út 29, 4440 Tiszavasvári, Ungheria.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo, immagazinamento: Unimed Technologies Limited, Survey no. 22 & 24, Ujeti, Bska, Halol 389 350, Gujarat, India.

Confezionamento secondario

Pharm@idea s.r.l., via del Commercio 5, 25039, Travagliato (BS), Italia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a lungo termine dell'infezione polmonare cronica dovuta a Pseudomonas aeruginosa nei pazienti affetti da fibrosi cistica (FC) a partire dai 6 anni di età.

Deve essere tenuta in considerazione la linea guida ufficiale sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 56 fiale in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 044611010 (in base 10) 1BKFG2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 751,27.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 1.409,01.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tobramicina Sun» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tobramicina Sun» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, infettivologo, pneumatologo, pediatra (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05427
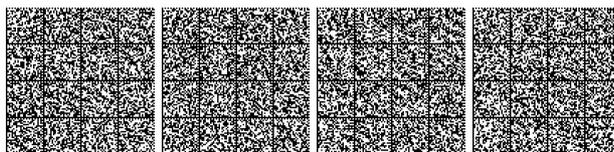
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Mercilon».

Con la determinazione n. aRM - 101/2017 - 3733 del 30 giugno 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Farmaroc S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Per effetto della presente determinazione, i codici A.I.C. dei medicinali di seguito indicati sono da considerarsi revocati:

medicinale: MERCILON;

confezione: A.I.C. n. 043251014;

descrizione: «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse;

Paese di provenienza: Olanda.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A05510

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sevelamer Teva».

Con la determinazione n. aRM - 102/2017 - 813 del 30 giugno 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SEVELAMER TEVA:

confezione: A.I.C. n. 042413017;

descrizione: «800 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

confezione: A.I.C. n. 042413029;

descrizione: «800 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in flacone HDPE;

confezione: A.I.C. n. 042413031;

descrizione: «800 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A05511

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sykratan».

Con la determinazione n. aRM - 103/2017 - 2713 del 30 giugno 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Biomed Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SYKRATAN:

confezione: A.I.C. n. 041025014;

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: A.I.C. n. 041025026;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: A.I.C. n. 041025038;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A05512

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tevabeta».

Con la determina n. aRM-104/2017-1590 del 30 giugno 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della «Ratiopharm Italia S.r.l.», l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TEVABETA.

Confezione: 036264024.

Descrizione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A05519

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aspiglicina».

Con la determina n. aRM-105/2017-3004 del 30 giugno 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della «Marco Antonetto S.p.a.», l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ASPIGLICINA:

confezione: 008728038. Descrizione: «300 mg + 300 mg compresse» 24 compresse;

confezione: 008728040. Descrizione: «300 mg + 300 mg compresse» 12 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A05520

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clobetasolo Auden».

Con la determinazione n. aRM - 106/2017 - 3955 del 10 luglio 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Auden Mckenzie (Pharma Division) Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CLOBETASOLO AUDEN:

confezione: 043214016;

descrizione: «0,05% crema» tubo in Al da 30 g;

confezione: 043214028;

descrizione: «0,05% crema» tubo in Al da 100 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A05521
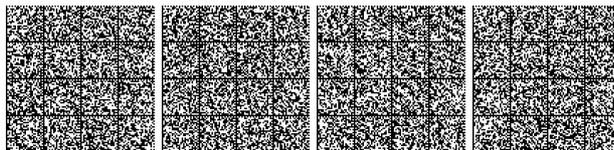
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società «A2A Energiefuture S.p.a.», in Brindisi.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000200 del 28 luglio 2017, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-434 del 7 agosto 2012 alla società «A2A Energiefuture S.p.A.», identificata dal codice fiscale 09426250966, con sede legale in corso di Porta Vittoria n. 4 - 20122 Milano, per l'esercizio della società «A2A Energiefuture S.p.A.» sita nel Comune di Brindisi, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

17A05591

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Nomina del comitato di sorveglianza della società «I.A.L. Campania s.r.l. impresa sociale», in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 26 luglio 2017, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha nominato il comitato di sorveglianza della società «I.A.L. Campania s.r.l. impresa sociale», con sede in Napoli, C.F. 80017120637, in liquidazione coatta amministrativa, composto da:

dott. Nicola Della Corte, nato a Napoli il 27 agosto 1971, C.F. DLLNCL71M27F839Y, in qualità di presidente;

dott.ssa Maria Francesca Mainiero, nata a Torre del Greco (NA) il 13 agosto 1964, C.F. MNRMFR64M53L259Q, componente;

sig. Vincenzo Magliulo, nato a Caserta il 22 aprile 1969, C.F. MGLVCN69D22B963K, componente.

Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, www.lavoro.gov.it

17A05594

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso pubblico per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze disponibili nelle bande pianificate per il servizio di radiodiffusione via satellite.

Si rende noto che il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione di quanto previsto dalla delibera n. 380/16/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante «Procedure per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze disponibili nelle bande pianificate per il servizio di radiodiffusione via satellite», in data 26 luglio 2017 ha adottato l'avviso pubblico per l'avvio della procedura di rilascio dei suddetti diritti d'uso.

I soggetti interessati dovranno presentare le domande a far data dal 4 settembre 2017 al Ministero dello sviluppo economico nei termini e nelle modalità indicati nell'avviso pubblicato integralmente sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.sviluppoeconomico.gov.it - area tematica comunicazioni/operatori e servizi di comunicazione.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Proto - Dirigente Divisione II DGSCERP.

17A05506

Comunicato relativo al decreto 28 luglio 2017 concernente i tracciati per la trasmissione delle informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato e le modalità tecniche per l'interoperabilità del Registro con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese.

In attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del regolamento 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, con il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese indicato in epigrafe sono stati forniti i tracciati di dettaglio relativi ai dati e alle informazioni da trasmettere al Registro e le modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l'interoperabilità dello stesso con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese. Il nuovo Registro è operativo dal 12 agosto 2017.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it.

17A05531

Comunicato relativo alla circolare 31 luglio 2017, n. 95925 - Integrazioni alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi e dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

Con la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese in epigrafe, sono state apportate integrazioni alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 2 marzo 2017, relative all'estensione dei termini per il completamento degli investimenti materiali in tecnologie digitali (allegato 6/A alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017).

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it

17A05532

Comunicato relativo al decreto 26 luglio 2017 concernente le modalità e i termini per l'accesso ai finanziamenti agevolati e ai contributi non rimborsabili da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese in epigrafe, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, sono state definite le modalità per l'accesso da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca ai sensi del decreto interministeriale 14 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109
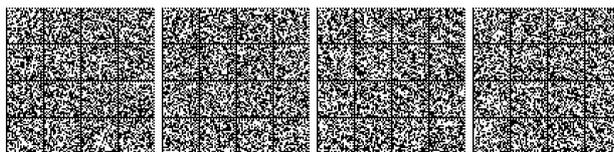
del 12 maggio 2017, e ai contributi non rimborsabili concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del decreto ministeriale 8 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2017.

Il decreto stabilisce, altresì, i criteri per la corretta valutazione e per il monitoraggio dei programmi di investimento presentati dalle imprese e fissa i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2017.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it.

17A05533

Approvazione del «Piano d'azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero»

Sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, è stato pubblicato il decreto interministeriale 19 giugno 2017, recante l'approvazione del «Piano d'azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero» ai sensi dell'art. 4-*bis*, comma 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005, unitamente al Piano stesso.

17A05610

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-187) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
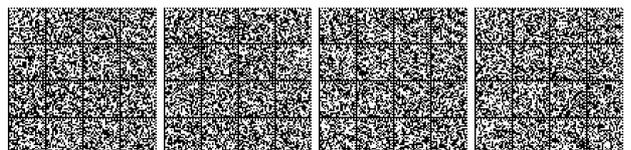
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
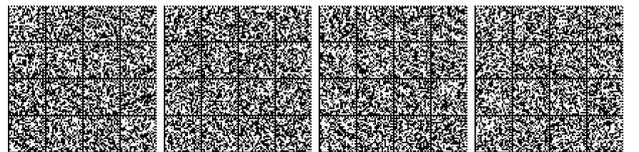
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**		- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**		- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**		- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:				
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**		- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**		- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**		- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**		- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**		- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.